

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1851

— 5 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Congedo — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui fabbricati — Osservazioni del senatore De Cardenas all'articolo 5; suo emendamento, discussione e reiezione del medesimo — Nuova redazione del primo alinea proposta dal senatore Plezza, combattuta dal senatore Fraschini, dal commissario regio, e dai senatori Maestri e Des Ambrois — Reiezione dell'emendamento del senatore Plezza e adozione pura e semplice dell'articolo 3 — Discussione sull'articolo 4 — Osservazioni del senatore Giulio e schiarimenti del commissario regio — Adozione del primo alinea di detto articolo — Aggiunta dei senatori Di Castagnetto e Fantini sul secondo alinea — Discussione intorno alla medesima — Osservazioni dei senatori Giulio, Vesme, De Fornari, Fantini, Della Torre, Di Castagnetto, del commissario regio, del senatore Pinelli, e dei ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

416. Migliorini avvocato Domenico, di Lerici, presenta alcune sue osservazioni in ordine al progetto di legge per imposizioni sui fabbricati.

417. Maghetti Francesco, nativo di Celle e domiciliato in Asti, si richiama al Senato di vendita fatta di varie sue proprietà mentre egli era ancor minorenne.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La prima di queste petizioni è stata già comunicata alla Commissione stabilita per l'esame di questa legge, ed essa ne terrà conto ove occorra.

La seconda sarà comunicata alla Commissione centrale. Il senatore Balbi Piovera domanda un congedo di quindici giorni.
(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. La discussione della legge compresa nell'ordine del giorno deve ripigliarsi sull'articolo 3, così concepito:

« L'imposta dovuta dai proprietari delle case e degli edifici enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal padrone diretto in proporzione della rendita di ciascuno.

« Dovrà però pagarsi dall'enfiteuta, salva al medesimo la ragione di ritenzione sul canone per la quota che può essere a carico del padrone diretto. »

DE CARDENAS. La diminuzione per rendere la rendita da brutta a netta pare dovrebbe farsi tutta sulla parte dell'enfiteuta e non su quella del padrone diretto, mentre tutte le spese a farsi, tutti i danni a sopportarsi per non potersi riappigionare la casa, vanno a carico dell'enfiteuta, cioè di colui che ha il dominio utile, ma nessuno a carico di quello che ha il diretto dominio. Parrebbe adunque, che per rendere nelle circostanze pratiche il reddito brutto a netto, la parte deducibile, ossia il quarto del fitto dovesse dedursi tutto a vantaggio dell'enfiteuta.

PRESIDENTE. Ha ella una proposizione formale a questo proposito?

DE CARDENAS. La formulerò adesso.

PRESIDENTE. Forse che sarebbe caduta più in acconcio questa proposizione nell'articolo in cui si parlava della formazione di questo reddito netto, imperocchè qui non vi ha che una massima generale.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che la deduzione del quarto o del terzo debba avere luogo nella massa del reddito dello stabile, e l'importo sul reddito depurato debba pagarsi in proporzione fra il padrone diretto e l'enfiteuta.

Io non vedo ragione per cui debbano le deduzioni essere tutte in favore del solo enfiteuta. L'imposta è un peso che colpisce l'intero stabile, e lo debbe per conseguenza sopportare lo stabile intero. Dirò poi che è sovrabbondante l'indicazione di cui in quest'articolo di legge relativo al riparto fra il padrone diretto e l'enfiteuta, è per togliere la questione che n'è introdotta, poichè in sostanza lo stabile deve al Governo il tributo senza riguardo se il possessore abbia chi possa essere in tutto od in parte obbligato in suo rilievo.

Aggiungerò tuttavia, dovendo giustificare quest'articolo di legge, che il contratto d'enfiteusi ha ciò di particolare, cioè che il padrone diretto approfitta sempre dei miglioramenti senza concorrere nelle spese. Il padrone diretto ha il diritto di ottenere intero il suo canone o livello, lasciando all'enfiteuta ogni peso, ogni carico. Ma siccome si tratta ora d'imposta nuova, si volle equitativamente determinare la ripartizione fra il padrone diretto e l'enfiteuta per evitare futuri litigi fra di loro.

Io non trovo ragione per cui, trattandosi di rendita fondiaria, trattandosi di tributo che è dovuto dal fondo, si debba distinguere la persona del possessore e la persona di chi ha il dominio diretto; e, ripeto, ripugna alla natura dell'enfiteusi a far sì che il padrone diretto debba direttamente od indirettamente sopportare la conseguenza delle spese che faccia l'enfiteuta sullo stabile enfiteutico, anzi è della natura dell'enfiteusi di acquistare ogni miglioramento, ond'è che ogni riparazione, ogni costruzione, ogni aumento deve al medesimo profitare.

Per queste ragioni io credo che non si debba ammettere le proposte dell'onorevole proponente.

DE CARDENAS. Forse non sono stato sufficientemente ben inteso, mentre la mia idea era appunto quella del signor commissario regio.

Questa distinzione che io faceva, cioè che la diminuzione andasse a vantaggio dell'enfiteuta, è appunto per fare che non andasse a vantaggio del padrone diretto quella diminuzione che si fa della legge sul fitto brutto; ma che invece essa cadesse tutta a beneficio dell'enfiteuta, e che così l'imposta fosse ripartita in guisa che ognuno pagasse in proporzione di quanto percepisce; cioè che il padrone diretto pagasse l'imposta proporzionale alla sua rendita, e che l'usufruttuario dell'utile dominio pagasse l'imposta sopra il fitto

che gode, dedotto il canone, come porta la legge, e dedotto di più quel quarto che è il vantaggio per le spese cui dovesse sottostare. La formola sarebbe così, ad aggiungersi in fine della prima parte dell'articolo: *la diminuzione di cui all'articolo precedente sarà tutta a vantaggio dell'enfiteuta.*

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO. La cedo al senatore Plezza.

PLEZZA. Avevo domandato la parola per proporre un emendamento; ma, per non intralciare la presente quistione, mi riservo a proporlo in seguito.

MASSA SALUZZO. Io intendevo di parlare sull'alinea dell'articolo, e qualora si credesse di procedere alla divisione per sciogliere la quistione sollevata dal senatore De Cardenas, lascio la parola a chi crede doverla prendere sulla prima parte.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe più regolare il continuare la discussione sull'emendamento testè proposto che colpisce il paragrafo primo dell'articolo. Io dunque chiederò al Senato se appoggia o no l'emendamento o proposta, che voglia dirsi, De Cardenas.

(È appoggiato.)

ARNULFO, commissario regio. Chieggo la parola per rettificare una circostanza testè adottata dall'onorevole signor senatore, quella cioè che si debba, secondo quest'articolo del progetto, dedurre il canone del reddito, il che a fronte delle parole della legge non mi pare possa affermarsi, nè debba essere, in quanto che essa deve calcolare il reddito senza deduzioni di debiti; questo canone, che si considera come un debito sullo stabile, non deve essere deducibile.

DE CARDENAS. Nell'aver detto si deduce il canone, non ho significato dedurlo per l'imposizione a regolarsi: l'imposizione è messa nel fitto. Per distinguere poi la parte spettante all'uno ed all'altro, dissi che all'enfiteuta appartiene l'imposizione sulla rendita dedotto il canone che egli paga al padrone diretto; e questa imposizione del canone non passibile di diminuzione, è quella appunto che io ho voluto considerare mettendo che la deduzione del quarto, secondo la mia idea, che mi pare anche quella della giustizia, andasse tutta a vantaggio dell'enfiteuta e non del padrone diretto, mentre l'enfiteuta è quello solo che ha a sopportare il carico delle spese gravitanti sulle case; il che è quanto dire che il reddito tratto dall'enfiteuta è minore di quello dei proprietari. Mi pare si debba porre attenzione a questa differenza fra le rispettive possessioni dei due comproprietari.

PINELLI. Se ho ben compreso il senso dell'emendamento del senatore De Cardenas, esso non andrebbe punto a diminuire l'ammontare dell'imposta da pagarsi per le case ed edifizii enfiteutici, poichè quanto alle deduzioni a farsi è già provvisto nell'articolo precedente, dove si dice che il reddito sarà determinato dalle locazioni, e che il reddito brutto si riduce a netto, scemandolo di un terzo per gli opifizi, e di un quarto per tutti gli altri fabbricati.

Ciò posto, mi pare che ne derivi la conseguenza, che indipendentemente dai diritti che abbiano tra di loro poi a discutere il direttario e l'enfiteuta, non si deve prendere per base che la totalità del reddito che risulta per ciascheduno stabile, e sovra di cui si dee dedurre il terzo ed il quarto a norma dell'articolo secondo.

Stando la cosa in questi termini, mi pare che non può mai l'emendamento dell'onorevole senatore variare il disposto di questa norma, ma unicamente vi potrà essere questione quando si verrà a discussione tra il direttario e l'enfiteuta, se l'enfiteuta possa gioire di qualche ritenzione maggiore:

vale a dire, che secondo la portata dell'emendamento, l'enfiteuta, oltre di imputare nel canone che paga anche la porzione che ha pagato per il direttario, dovrebbe ancora avere diritto di ritenere sopra lo stesso canone il terzo od il quarto di più, secondo che si tratta di una o di altra specie di fabbricato.

Quindi mi pare che la discussione non può portarsi che sul secondo paragrafo dell'articolo terzo; ma quanto al primo paragrafo, l'emendamento, se l'ho ben compreso, non può variarne punto il tenore, cioè sempre sarà vero che l'imposta dovuta dai proprietari delle case ed altri edifizii, sarà sopportata dall'enfiteuta e dal padrone diretto in proporzione della rendita di ciascuno.

DES AMBROIS. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole senatore De Cardenas.

Come si è osservato, l'imposta territoriale colpisce lo stabile, e non la persona che lo possiede.

Ora questa imposta sui fabbricati è una vera tassa fondiaria che forma appendice a quella esistente sui fondi rustici; è stabilita sui fondi urbani perchè non erano ancora, o non erano abbastanza colpiti dalle leggi attuali sui tributi. Introdurre speciali riguardi in ragione delle diverse condizioni dei possessori sarebbe alterare l'indole dell'imposta, e ciò senza provata ragione, e contro i veri principii della materia.

Questa modificazione farebbe sì che nella presente legge noi ci scosteremmo affatto dalle basi della legislazione generale sulla tassa dei beni stabili.

Quando si tratta di determinare il valore tassabile di un fondo rustico, la deduzione dei pesi si fa sul reddito del fondo, astrazione fatta delle persone; non vedo perchè s'introdurrebbe una norma diversa nella presente legge, la quale, com'io diceva, non è che un complemento della legge generale.

PRESIDENTE. Salvo a determinare quale sia la sede in cui questo emendamento debba essere collocato, cioè se debba far parte dell'articolo 2, o servire di aggiunta a formare un articolo intermedio fra il secondo ed il terzo, ovvero essere posto nel primo paragrafo dello stesso articolo terzo, io lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 4 dell'articolo 5.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La sua proposizione cade sul paragrafo primo?

PLEZZA. Su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. In questo caso ha la parola.

PLEZZA. Io propongo di sostituire il modo di ripartizione nei termini seguenti:

« L'imposta dovuta dai proprietari delle case e degli edifizii enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta, il quale avrà diritto per questo titolo alla ritenzione del quinto del canone che paga al padrone diretto. »

I motivi che m'indussero a proporre questa variazione stanno principalmente in questo, di togliere cioè la necessità al direttario ed all'enfiteuta di far calcoli nuovi per stabilire le proporzioni dell'imposta; calcoli, i quali sono molto noiosi in se stessi, e facili a produrre questioni. Ed infatti l'affittamento delle case molte volte non è un affittamento isolato, ma contiene talvolta aggiunte di prestazioni di mobili e di servizi; le quali prestazioni sono molto difficili a stimarsi e a ridursi a prezzo certo, il qual estimo pure dovrà farsi se si vuole stabilire qual sia l'ammontare totale del fitto.

Quindi se gli affittamenti variano quando se ne varia il

prezzo dell'affittamento stesso, e se queste condizioni modificano gli obblighi che tante volte il proprietario delle case si addossa verso l'affittavolo delle case, ne succede che ogni volta bisogna ridurre a prezzo fisso queste diverse obbligazioni, quali sarebbero, per esempio, di prestazioni di mobili, e di servizi che variano all'infinito.

Questo dover far conti nuovi ogni anno ed estimi, mi pare che sia un incaglio tale da rendere illusoria quella maggior giustizia che si vorrebbe ottenere dalla legge, ottenere cioè che chiunque paghi in proporzione della sua rendita, perchè il direttario non avrà più un reddito sicuro e netto, o con ciò verrà a perdere moltissimo nell'occasione che voglia alienare la sua rendita, perchè non avrà mai il prezzo intero, ma otterrà sempre un prezzo ragguagliato sulla probabilità di diminuzione d'affitto.

Ma siccome l'ammontare dell'affitto dipende in gran parte dalla diligenza dell'enfiteuta nel tenere in buono stato la casa, è evidente che l'enfiteuta negligente farà crescere la proporzione del concorso del diritto del pagamento dell'imposta al direttario; e che invece l'enfiteuta il quale fece delle spese nella casa, e che per esse ne migliorò la condizione, avrà speso il suo danaro a vantaggio del direttario stesso, ed è ciò che è contrario alla giustizia, e che è contrario anche all'intenzione dei contraenti, i quali quando hanno stabilito l'enfiteusi hanno avuto in vista, il primo, il direttario a riservarsi un reddito annuo certo ed invariabile, e l'enfiteuta di acquistare una casa nella quale potesse co' suoi miglioramenti avvantaggiare la condizione sua propria.

Io proporrei pertanto di sostituire a questo la ritenzione del quinto, in vece di stabilire che ognuno paghi in proporzione della rendita; ed io ho detto il quinto perchè questa ritenzione è quella che fu già introdotta in qualche provincia dello Stato, che allora apparteneva al regno d'Italia; la qual ritenzione, sebbene, quando cessò il regno d'Italia, non fosse più legale ed obbligatoria, pure è stata, sia dagli enfiteuti che dai direttari, trovata di tanta convenienza, che da molti ancora in giornata si suole rilasciare questo quinto all'enfiteuta, appunto per evitare la questione di stabilire ogni anno, quale sarebbe il debito del direttario nel concorrere all'imposta.

Se adunque la ritenzione del quinto è stata trovata tanto conveniente, che si seguitò a praticarla quantunque più non esistesse la legge che obblighi a questo, mi pare sia conveniente ritenerla in una legge nuova come cifra che approssimativamente stabilisca il debito di concorso del direttario, e che lascia libero il campo agli enfiteuti di migliorare la loro condizione, impiegando nelle case che hanno ad enfiteusi i loro capitali.

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È prima al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Parli pure il senatore Fraschini.

FRASCHINI. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore preopinante avrebbe una grande importanza, se incerta fosse la quota che da questa si impone ai proprietari delle case. Le questioni che si sono elevate tra gli enfiteuti ed i direttari, allorchè i fondi enfiteutici furono sottoposti alle contribuzioni dirette, quei fondi, cioè, che erano altra volta esenti dalla contribuzione, provenivano dacchè era incerto quale fosse la parte del reddito che si pagava per tali contribuzioni: l'incertezza di questa quota faceva sì che si elevavano questioni tra i direttari e gli enfiteuti sul concorso degli uni o degli altri nel pagamento della contribuzione diretta. Le stesse questioni si elevarono in Francia, ma là una

legge stabili, che siccome le contribuzioni potevano ritenersi come corrispondenti al quinto del reddito, il direttario pagasse il quinto della rendita che percepiva, e l'enfiteuta pagasse il soprappiù della contribuzione. Presso noi, già dissi che si elevarono le quistioni medesime, ed anche presso noi essendo invalsa al tempo del dominio francese quella massima che in Francia si era adottata, essa si è dappoi conservata. Si ritenga adunque che la questione circa la quota dell'imposta da sopportare dal direttario, e quella da sopportarsi dall'enfiteuta, potrebbe solo elevarsi quando vi fosse incertezza della corrispondenza della imposta medesima col reddito. Ora noi abbiamo una base certa, inevitabile, quella cioè che deve pagarsi la decima parte del reddito: se pertanto il proprietario diretto paga il decimo del canone che riceve dall'enfiteuta, paga interamente ciò che la legge impone, il decimo, cioè, del reddito netto che egli percepisce.

Parmi che questa osservazione bastar debba per poter rispondere al preopinante, che mai nessuna questione può qui elevarsi. Il direttario pagherà la decima parte della propria rendita, ed il soprappiù sarà pagato dall'enfiteuta, che corrisponderà appunto al decimo del reddito che, detratto il canone, a lui rimane.

ARNULFO, commissario regio. In aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Frascini, nelle quali concordo, dirò che fa d'uopo non dimenticare che la legge attuale ha per iscopo un tributo fondiario, un tributo sugli stabili, e che per conseguenza ogni assegnamento di mobili conglobati nella locazione che facciasi dal proprietario all'affittavolo, e determini l'aumento del fitto, vuol considerarsi onde il reddito netto sia del solo stabile: fa d'uopo considerare lo stabile, mi sia permesso il termine, nudo; ciò stante, gl'imbarazzi che si sono rilevati dall'onorevole senatore Plezza vengono a scomparire, perchè fra il Governo ed il possessore si deve stabilire quale debba essere la rendita imponibile, già fatta sottrazione d'ogni altra circostanza e dell'affittamento che si riferisce a mobili. Ora, quando abbiamo la rendita accertata, quando abbiamo per conseguenza certezza della somma che si deve pagare per tributo d'un dato stabile al Governo, noi abbiamo la certezza di ciò che il padrone diretto deve concorrere, poichè è facile istituire la proporzione fra tale somma ed il canone.

Potendosi con facilità somma stabilire questa proporzione, siccome parmi d'aver dimostrato, egli è più razionale e più giusto lo stabilire che si paghi in proporzione fra il padrone diretto e l'enfiteuta, che il fissare una quota determinata del quinto od altra qualsiasi: è conveniente di determinare una quota sopra dati approssimativi, quando può, altrimenti facendosi nascere incertezza, ma quando vi è modo di stabilire un rapporto d'estrema giustizia, di vera uguaglianza, credo che questo rapporto sia da preferirsi.

Nel caso di cui si tratta non vi è imbarazzo alcuno; è dunque da preferirsi l'articolo di legge che è in discussione.

In ogni anno si conoscerà l'aumentare totale del reddito della cassa enfiteutica e si potrà dedurne quale sarà la proporzione che esiste col canone, e per conseguenza quale sia la somma che deve pagarsi dal padrone diretto. Per queste ragioni credo non ammissibile l'emendamento, sebbene suggerito da viste eccellenti, cioè di prevenire, d'evitare questioni alle quali, come veramente fossero molto probabili, si potrebbe sacrificare il principio di esattissima giustizia; ma nel caso di cui si tratta queste difficoltà non possono comparire.

Un altro riflesso fece l'onorevole preopinante per giustificare la necessità di determinare in quota fissa l'ammontare

del concorso del padrone diretto, ed è questo, cioè, che l'enfiteuta negligente recherà pregiudizio al padrone diretto, e l'enfiteuta diligente produrrà pregiudizio a se medesimo; ma questa considerazione non deve entrare in una legge quale è questa in cui si tratta del tributo fra il possessore, fra lo stabile, direi, ed il Governo; ma quando anche si dovesse trattare dell'interesse che siavi fra il padrone diretto e l'enfiteuta, io dico che dipenderà dalla natura e condizioni del contratto, dalle persone dei contraenti, e non dal disposto di questa legge.

Se uno che concede un fondo ad enfiteusi incontra un enfiteuta che sia negligente, non è con questa legge che dobbiamo renderlo diligente; per contrario se il possessore di uno stabile enfiteutico trova il suo interesse a migliorarlo, la legge non deve nè distorglielo, nè eccitarlo: ciò è dell'interesse privato, dipendente particolarmente dalla natura del contratto enfiteutico. Se non che io non credo che vi possano essere per il possessore dell'enfiteusi danni a migliorare il proprio fondo; si deve tuttavia sopportare questo tributo, poichè per l'ordinario il canone in confronto del reddito del fondo è tenue.

Oltre a ciò, siccome l'enfiteuta non ha un'obbligazione che lo astringa ad aumentare il fondo, ma solo di migliorarlo, o farà delle ampliamenti, o non le farà, secondo che troverà il suo conto anche dal lato della maggiore o minore imposta che gli tocchi di sopportare.

Considerato lo stabile nello stato attuale, la legge determina una proporzione fra il reddito ed il canone; quando il reddito voglia aumentarsi per effetto di ampliamento del fabbricato, l'enfiteuta penserà alle sue convenienze. Ciò non deve determinare innovazione nelle basi del riparto contenuto in quest'articolo, e credo che si debba respingere l'emendamento.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola debbo, per regolare la discussione, chiedere se l'emendamento Plezza è appoggiato.

(È appoggiato.)

PLEZZA. L'onorevole senatore Frascini ha detto che le questioni che erano insorte nella ripartizione delle imposte fra i direttari e gli enfiteuti in Francia, ed anche nel nostro paese, erano procedute da che non vi era legge che determinasse in quale quota dovessero essi reciprocamente, ripartitamente concorrere.

Io non credo che questa sia stata la causa delle questioni che sono insorte; era l'aumentare della rendita l'origine di tutte le questioni, perchè, essendo molti dei beni enfiteutici non abitati, era difficilissimo stabilire quale fosse il loro reddito; ed anche di quelli abitati, essendo molte volte aggiunte alla somma che si presta in denaro a titolo di fitto delle prestazioni, più facilmente nasceano dissensioni fra i vari interessati, sul valore che si debbe assegnare a queste prestazioni.

Questa è la precisa causa che si verificherà anche colla legge attuale quanto al concorso del direttario e dell'enfiteuta nella imposta che si cerca ora d'imporre sulle case, perchè molte volte le case possono rimanere inabitate, ed allora resta difficilissimo lo stabilire quale sarebbe il fitto sul quale si debba calcolare e di cui si debbono sopportare le imposte, ed il concorso che ognuno debba prestare.

Molte altre volte questi affittamenti di case possono essere accompagnati da prestazioni che sono difficilissime a ridursi a cifra da stabilirsi in danaro, ed allora facilmente si dà luogo a delle questioni. Io credo perciò che rimanga l'argomento che io ho detto, cioè che, quantunque apparentemente

la legge, come è stata presentata, in quest'articolo contenga una maggior giustizia, perchè chiama al concorso in proporzione ciascuno del suo reddito; pure, in realtà, essa riuscirà non solamente più ingiusta, ma anche molto più molesta alle parti interessate.

Riescirà, dico, più ingiusta ed incomoda, perchè oltre al pagamento d'imposta, dovranno necessariamente prendersi degli incomodi e farsi delle spese dal direttario e dall'enfiteuta affine di accertare in qual parte ognuno debba concorrere negli incomodi e nelle spese che possono anche rilevarsi ogni anno, e che possono riescire gravissime, e che possono anche dar luogo a liti, le quali possono risultare assai più gravi dell'imposta stessa.

Io mantengo dunque, non ostante ciò che è stato detto anche dall'onorevole commissario regio, che si debba stabilire una somma certa, la quale o sia del quinto od altra più approssimativamente giusta, non fa gran caso, purchè sia una somma certa, giacchè credo che non sia così facile, come il regio commissario ha detto, di stabilire la proporzione di ognuno quando si mantenga la legge in termini generali; perocchè se è facile lo stabilirlo, quando tutte le case fossero ogni anno abitate, e con contratti puramente in danaro, riuscirà sempre difficilissimo quando insieme alle somme vi saranno delle prestazioni da ridursi anch'esse a cifra.

Per questi motivi insisto pel mio emendamento.

ARNULFO, commissario regio. Intendo solo d'osservare che la difficoltà fra il Governo ed il possessore dello stabile di accertare la rendita netta si deve superare in tutti i casi, sia che trattisi di un caseggiato che sia enfiteutico, sia che non lo sia: se poi per accidentalità negli affittamenti vi sono conglobate delle prestazioni o di mobili o di servizi o di altre cose valutabili in danaro, la difficoltà d'accertare il fitto, ripeto, si può presentare tanto in cose enfiteutiche, che in altre; e siccome è principio della legge che si debba calcolare il fitto, avuto solo riguardo allo stabile, fatta astrazione d'ogni altra cosa, e massime dei mobili fra il Governo ed il proprietario, sempre si supererà e si dovrà superare la difficoltà che veniva accennata dall'onorevole senatore, senza che ciò possa complicare i calcoli di proporzione fra il padrone diretto e l'enfiteuta.

Diffatti, siccome deve farsi un ruolo annuo, il quale indichi ciò che ciascuno stabile paga, e, per esempio, un fabbricato deve pagare cento lire di contribuzione; la proporzione che vi è tra essa ed il canone è sempre facile ad accertarsi col più semplice calcolo: motivo per cui non vi sarà mai incertezza per determinare il concorso del padrone diretto nel sopportare in rilievo dell'enfiteuta il tributo.

Se vi sarà difficoltà, sarà fra l'enfiteuta ed il Governo nel determinare la cifra normale dell'imposta; ma, ripeto, questi casi sono eccezionali, e si ponno presentare anche quando si faccia il catasto; non per questo s'ommetterà di farlo.

Or dunque questa legge non mette nè il Governo, nè i proprietari in rapporto a tutti i fabbricati, in condizione diversa da quella in cui si troverebbero ogniqualvolta si trattasse di fare un catasto; ragione per cui i timori e gli inconvenienti accennati dall'onorevole senatore, non sono nè gravi, nè temibili.

PLEZZA. Domando la parola.

FRASCHINI. Domando la parola.

Io non dissi che le questioni che si sollevarono tra i direttari ed i possessori dei fondi enfiteutici circa la quota che ciascheduno dovesse sopportare delle contribuzioni prediali, siano provenute da che si ignorasse il reddito dei fondi stessi sottoposti alla tassa; bensì io dissi che le questioni

provennero dacchè era incerto quale fosse la corrispondenza tra l'imposizione prediale ed il reddito dello stabile censito.

Ritenuto allora per norma che le imposizioni corrispondessero al quinto del reddito, l'enfiteuta fu dichiarato tenuto al quinto del canone: poichè l'imposta, della quale si tratta, è il decimo, e non già il quinto del reddito, sarà solo il decimo del canone che dovrà il direttario pagare.

Ora, se si adotta l'emendamento del senatore preopinante, ne verrà che invece del decimo del reddito che si deve pagare, a norma della legge medesima, l'enfiteuta sarebbe condannato a pagare il quinto del vero reddito; io chiedo se questo emendamento possa essere consono alla vera economia della legge stessa.

PLEZZA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha chiesta la parola. Siccome però ha già parlato due volte sull'istessa questione, io debbo, a termini del regolamento, interrogare il Senato se vuole concedergli questa facoltà per la terza volta.

Una voce. Parli! parli!

PRESIDENTE. Chi crede che al senatore Plezza possa accordarsi la parola per la terza volta si alzi.

(Il Senato accorda.)

La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA. Io non so se mi sono bene spiegato quando ho detto che sarebbero facilmente nate delle questioni, se si lasciava incerta la somma da stabilirsi ogni anno in proporzione del reddito del direttario e dell'enfiteuta; perchè mi pare che il commissario regio abbia creduto ch'io volessi dire che ciò produceva una difficoltà nell'appuramento, la quale difficoltà dovrà sempre superarsi ogni volta che si abbia da stabilire l'imposta della casa di cui si tratta. Non è ciò che io ho voluto dire. Io so che il Governo esaminerà il reddito attuale. Supponiamo il caso di un'imposta, la quale duri vari anni; ma se in questi vari anni si varia pure l'affitto della casa stessa, bisognerà, adottando questa legge, variare ogni anno la proporzione dell'imposta.

Queste variazioni obbligheranno a degli incumbenti difficili ad esaurirsi, e potranno facilmente dare luogo a questioni.

La legge chiama il direttario e l'enfiteuta a pagare l'imposta in proporzione del reddito, ma non in proporzione del reddito che è stato fissato in quell'anno che la legge ha stabilita l'imposta, ma in proporzione del reddito in generale.

Dunque, ad ogni variare di reddito, dovrà variarsi l'ammontare dell'imposta in concorso fra il direttario e l'enfiteuta.

Vi sono delle case, le quali si affittano per giorni, per mesi, massime nelle città grandi ed a diversi inquilini. Di queste case, ogni anno bisogna che l'enfiteuta presenti lo stato di reddito al direttario, onde far vedere quale sia stato il suo reddito, ed indi stabilire il concorso nell'imposta.

Vi sono delle case le quali si affittano con delle prestazioni come ho già detto.

Per queste prestazioni bisognerà ridurre in moneta il loro valore, di modo che sarà questo un grave incomodo, il quale molte volte sarà maggiore del vantaggio di tenere questa contabilità e di stabilire questo valore.

Io dico adunque, che è assai più comodo e vantaggioso, sia al direttario, sia all'enfiteuta, di avere una somma fissa (e se non si vuole il quinto, se ne stabilirà un'altra), affinchè il direttario abbia un reddito sicuro, invariabile e fisso, il quale reddito potrà produrre il capitale integrale tutte le volte che si avrà occasione di doverlo vendere, mentre lasciandosi incerta la cifra, il direttario perderà parte del capitale nelle

rendite, perchè non avrà che un capitale approssimativo al reddito, e l'enfiteuta impiegherà qualche volta i suoi denari a vantaggio del direttario, il che io non trovo giusto; e l'enfiteuta sarà anche incagliato, perchè dovrà tenere sempre i conti esatti e preparati per comunicarli al direttario con grave imbarazzo dell'interesse d'entrambi.

ARNULFO, commissario regio. Io credo abbia l'onorevole preopinante dubitato che si debba tutti gli anni istituire un fastidioso calcolo fra il direttario e l'enfiteuta; a me pare che ciò non sia.

L'enfiteuta non ha altro a fare annualmente, salvo presentare la ricevuta di ciò che ha pagato per contribuzione al Governo, senza dare conto al padrone diretto, nè dell'ammontare del fitto, nè del cambiamento intervenuto nel loro rilevare, perchè questo conto o lo deve dare al Governo per accertare il reddito tassabile, o a nessuno. Dico, lo deve dare al Governo quando si tratti di variare l'ammontare della contribuzione. Lo deve dare a nessuno per tre anni, se il Senato adotta la legge, perchè in essa si stabilisce che per tre anni sarà invariabile la base dell'imposta.

Per questi tre anni dunque la quota sarà accertata, e il conto sarà bell'e fatto fra l'enfiteuta ed il direttario, poichè colla fede di pagamento di una data somma di contribuzione e ritenuto il rilevare del canone, la proporzione è sempre facilmente calcolata; ma quand'anche in tutti gli anni si dovesse verificare e stabilire se vi è aumento o diminuzione di reddito, di fitto, ciò dovrà sempre farsi tra il possessore ed il Governo, e, ciò premesso, l'enfiteuta non avrà osservazioni a fare, salvo di sottoporre la quitanza di pagamento al padrone diretto per ottenere il proporzionato suo concorso.

PLEZZA. Faccio osservare che la legge non dice...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) È la quarta volta che ella parla; però...

PLEZZA. (*Interrompendo*) Se si vuole che la discussione sia chiara...

PRESIDENTE. Il regolamento stabilisce in termini precisi che gli oratori...

PLEZZA. Io pregherei il presidente di domandare al Senato che mi sia accordata nuovamente la parola.

PRESIDENTE. Per questo appunto voleva chiedere al Senato se intenda di accordarle la parola.

Chi crede debba essere accordata per la quarta volta la parola al senatore Plezza, voglia sorgere.

(Il Senato accorda.)

Siccome però la parola era stata chiamata prima dal senatore De Fornari io gliela accorderò dopo di lui.

DE FORNARI. Forse quello che sarò per dire potrà rischiarare la questione di cui trattiamo.

In questa intricatissima materia, sempre riconosciuta molto difficile, e su cui credo che le questioni quali esse sieno che si elevino sarebbero difficili anche davanti alla giustizia dei tribunali, l'istesso preopinante, l'onorevole senatore Plezza, nel proporre la quota del quinto a carico del direttario, ha dovuto confessare che questa valutazione è incerta e presunta, e che nelle diverse circostanze può essere il caso di variarla, ed ha lasciato ad altri la cura di determinarla.

Io non trovo che una sola, ma ovvia e soddisfacente maniera di semplificare questa materia, e credo che sia quella di non dissimularsi che questa legge, qual è introdotta, senza forse che ce ne siamo fatti accorti, è un esperimento di quel sistema di cui ieri s'è parlato della tassa sulla rendita.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

DE FORNARI. In sostanza essa colpisce la rendita che ognuno percepisce dai fondi di cui si tratta.

Quanto al direttario, la sua partecipazione è già bell'e determinata: egli ha una somma fissa che riceve a titolo di canone: il decimo di questo canone è la quota con cui deve contribuire.

Quanto al dominio utile resterà a vedere quale sia il prodotto, quale sia il reddito che gli rimane, e deducendo quello che ha dovuto pagare al direttario, ne risulterà quanto gli rimane di rendita netta, fatta quell'istessa deduzione che si farebbe in tutti gli altri casi, e su quella somma di sua rendita netta, il decimo sarà a suo carico.

In questa maniera, non si dissimulando, torno a dire, che questo è veramente un parziale esperimento di nuova maniera d'imposta, a cui alludevasi non senza repugnanza o diffidenza, ma che, per mancanza di catastazione, in quest'occasione ha dovuto pure introdursi, io credo che la cosa diventi semplicissima, e in questo parziale esperimento neppure difficile ad attuarsi.

ARNULFO, commissario regio. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che colla presentazione di questa legge non si volle fare un esperimento di un'imposta generale sulla rendita. Questa legge in sostanza è una specie di catastazione limitata ai fabbricati, fatta con metodo diverso da quello che è adottato per il catasto, ma che serve pur sempre ad accertare il reddito imponibile, come per i beni fruttiferi, sopra il quale si fissa il tributo. È un'imposta fondiaria sulle case della stessa natura di quella che colpisce i fondi coltivi, e solo differisce nel metodo che s'impiega per accertare il reddito imponibile. D'altronde tutte le imposte, quando non sono eccessive, colpiscono il reddito.

Altro non fece perciò il Governo, salvo tentare di pareggiare per riguardo al tributo prediale, le case ai beni, imponendone il reddito, ma non intese di fare esperimento d'un sistema unico sulla rendita di cui si parlò ieri; sistema pieno di pericoli e di inconvenienti.

In sostanza, col mezzo della catastazione si stima quale è il reddito netto degli stabili fruttiferi; col mezzo proposto in questa legge si determina il reddito netto delle case, si supplisce a ciò che si sarebbe dovuto fare (ed in alcune provincie si fece) al tempo della compilazione dei catasti, e nulla più; senza seguire tutte le norme più costose e più lunghe della catastazione, colla quale, siccome non può sperarsi salvo in epoca più lontana, si volle provvisoriamente eguagliare le case agli altri stabili. Questo intendimento però non ha l'altro scopo che il signor senatore De Fornari veniva accennando.

DE FORNARI. Io sostengo che la catastazione consiste nel determinare il capitale valore degli stabili; che in questo caso contemplando la rendita si rimpiazza appunto, si risparmia la catastazione; e chi sa che da questa si difficile e lunga operazione così non possa prescindere, o, semplicizzandola, ridurla all'uso di delimitare le rispettive proprietà, ed accertarne le relative ubicazioni, non più applicandola come misura e ripartizione d'imposte!

PLEZZA. Ho domandato la parola per fare osservare che come siano le parole della legge, al variare della rendita di ciascuno è necessario che varii il concorso dell'imposta, e se si vuole che si abbia da ritenere per rendita solamente quella regola che fu calcolata quando fu stabilita l'imposta, è necessario che la legge lo esprima, perchè la legge attuale dice: « sarà sopportata dall'enfiteuta e dal padrone diretto in proporzione della rendita di ciascuno, » e non dice che quella rendita fu calcolata nello stabilire l'imposta.

Dunque al variare della rendita varierà il concorso, perchè il variare di uno degli estremi nei quali si stabilisce la

catastazione, bisognerà per necessità che varii la locazione stessa. Se dunque si vuol togliere occasione di liti, si dovrà ritenere per sola rendita quella che fu calcolata quando dal Governo fu stabilita l'imposta. Bisognerà adunque, al primo alinea, aggiungere dopo le parole: « della rendita di ciascuno, » che si intende quella rendita che fu calcolata nello stabilimento dell'imposta. Allora si toglierà ogni questione; ma se si lasciano quelle parole generali di *rendita di ciascuno*, rendita che varia e può variare anche più volte nello stesso anno, necessariamente varierà anche la proporzione del concorso, e così si faranno leggi assai difficili a definire.

ARNULFO, *commissario regio*. Io non potrei accettare quest'aggiunta, per la ragione che non mi pare sia necessaria. Diffatti, quando si parla nell'articolo 3 della rendita, non si può presumere che si tratti di altra rendita salvo di quella di cui si è parlato negli articoli precedenti.

Quando le parole fossero isolate, comprendo che il vocabolo *reddito* si potrebbe prendere in senso generico, ma qui esso dipende da una precedente disposizione, la quale stabilisce il modo di determinarlo. Quindi non si potrà inferire che, parlando di reddito, si debba credere che sia altro che quello determinato negli articoli precedenti. E quando noi conosciamo su che si fonda l'imposta, cioè sappiamo che l'imposta è fissata a un decimo del reddito netto, abbiamo pure gli elementi per determinare il riparto fra essa ed il canone, senza bisogno di maggiori spiegazioni.

MARSTRI. Io prendo la parola per sostenere la legge, come è espressa, senza che vi si possa fare il menomo cambiamento, poichè qualunque delle correzioni immaginate tornerebbe a nocimento della giustizia.

Le osservazioni opportunamente esposte dal commissario regio e dall'onorevole senatore Frascini, mi porgono occasione e materia a far chiara la questione con un esempio pratico. Per questo spariranno, io credo, tutte le difficoltà da diverse parti, e in diversi modi sollevate. La cosa è semplice.

Supponiamo che il reddito brutto di un fondo enfiteutico sia di lire 200; dedotto il quarto, la rendita netta sarà di lire 150.

Niente di più chiaro. Su 150 si paga il decimo, cioè 15 per l'imposta. L'enfiteuta pagherà tutte le 15 perchè deve pagare anche pel padrone diretto, giacchè l'imposta cerca il fondo e il possessore del fondo: ma qual parte toccherà al direttario? Lo dice l'articolo 3 nella prima parte:

« Ciascuno pagherà in proporzione della sua rendita. » Ora, la rendita del direttario è il canone. Il direttario adunque pagherà il decimo sul canone che è la sua rendita.

Se il canone è la metà della rendita netta del fondo, egli pagherà la metà dell'imposta, e l'altra metà resterà a carico dell'enfiteuta. Se il canone è il terzo della rendita netta del fondo, egli pagherà il terzo dell'imposta, se il quarto, il quarto, e via dicendo.

Ognuno vede come i termini della legge somministrino la norma per la ripartizione dell'imposta fra il direttario e l'enfiteuta.

Essendo certa la rendita dell'enfiteuta, poichè è rappresentata dal canone, egli pagherà il decimo sul canone, e il resto rimarrà a carico dell'enfiteuta.

Dalle cose dette, la cui dimostrazione è evidente, risulta che l'enfiteuta pagherà ora una quota, ora un'altra della contribuzione; e però sarebbe ingiusto lo stabilire, come è proposto negli emendamenti, che il direttario dovesse pagare un quinto o altra quota fissa. Essendo variabile il rapporto tra la rendita dell'utilista e del direttario, e dovendo l'impo-

sta essere proporzionata alla rendita di ciascuno, ripugna lo stabilire un termine fisso al loro concorso nell'imposta medesima.

Quindi conchiudo per la reiezione di tutti gli emendamenti, e pel mantenimento dell'articolo quale è proposto.

DES AMBROIS. Nemmeno l'emendamento del senatore Plezza potrebbe essere accettato dalla Commissione.

L'ufficio di questa legge è di stabilire l'imposta, di determinare l'ammontare, di spiegare da chi essa debba essere pagata, ossia, verso chi il Governo possa e debba rivolgersi per la riscossione.

Si è creduto di dovere stabilire che il Governo si rivolga verso l'enfiteuta, perchè l'enfiteuta possiede il fondo, perchè ne percepisce i frutti; tuttavia parve giusto che l'enfiteuta, dovendo corrispondere un canone in ricognizione del dominio diretto, a lui fosse serbato un regresso verso il signore diretto, perchè proporzionatamente a quella somma che a lui pagasse, fosse tenuto rilevato dal pagamento dell'imposta, e ciò anche pare conforme ai più stretti principii di giustizia.

Ma qui cessa l'ufficio della nostra legge. Qui è ottenuto il suo fine.

I rapporti tra il signore utile ed il signore diretto; i termini del regresso, che l'uno possa esercitare verso l'altro, sono cose che rientrano nella sfera del diritto privato; possono essere regolati da convenzioni preesistenti, possono forse esserlo da usi locali, ed in mancanza di queste norme particolari, si applicheranno i principii generali del diritto, mercè una base equa di proporzione quale è quella a cui accennava il signor senatore Frascini, e che alcuni degli onorevoli preopinanti hanno appoggiata. La nostra legge non potrebbe entrare in questi particolari senza correre il rischio di ledere patti anteriori, e di introdurre novità che non sieno pienamente giuste, e siccome non vedo necessità nè convenienza che essa si occupi di questo oggetto, credo prudente consiglio di prescindere.

Anche in ciò riterremo la parità di basi tra la nostra legge e la legislazione generale dei tributi, nelle quali i rapporti tra l'enfiteuta ed il direttario non sono regolati, ma lasciati al dominio del diritto comune. Manca dunque tanto più un sufficiente motivo di fare nella legge sui fabbricati una disposizione espressa a questo riguardo.

DE FORNARI. Io domanderei la facoltà di prendere per la terza volta la parola.

PRESIDENTE. Chiederò al Senato se intende accordarle per la terza volta la parola.

(Il Senato accorda.)

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Ho domandata la parola per insistere nel mio sistema. Io chiederò come si potrebbe sconvolgere l'economia, quale è stabilita dalla legge nei suoi termini, come si potrebbe obbligare il direttario a pagare il di più del decimo di quello che egli riceve.

PRESIDENTE. Nessuno ha detto questo.

DE FORNARI. Allora la cosa è semplice. (*Rumor*)

DES AMBROIS. No; l'ufficio ha opinato perchè fosse reietto l'emendamento.

DE FORNARI. Vuol dire adunque che si è accostato alla mia opinione.

DES AMBROIS. La Commissione non adottò nemmeno le opinioni dell'onorevole senatore De Fornari; la Commissione è d'avviso che non si faccia disposizione alcuna in questa legge.

DE FORNARI. Allora siamo d'accordo, escludendo i pro-

posti emendamenti e le varie difficoltà sollevate, e che si andarono in vari e contrari supposti... (*Harità*)

PRESIDENTE. Farà un maggiore accordo il voto del Senato. Chi approva l'emendamento Plezza voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 3.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'alinea dell'articolo 3.

(È approvato in un coll'intero articolo 3.)

Darò lettura dell'articolo 4 :

« Sono esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre siano o no aderenti alle medesime e benchè annessi ai fabbricati civili.

« Sono del pari esenti gli edifici destinati al culto cattolico e a quello delle altre religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato. »

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Giulio.

GIULIO. Il primo paragrafo di quest'articolo contiene due disposizioni, cioè due eccezioni a favore dei fabbricati inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, cioè l'esenzione a favore dei fabbricati medesimi, quando sono annessi a questi fabbricati aderenti alle case civili, e l'esenzione a favore dei fabbricati civili; ora i due epiteti di *aderenti* e di *annessi* non mi si presentano con una differenza di significato tale che renda perfettamente chiara la disposizione; per aderenti...

Varie voci. Alle terre medesime...

GIULIO. Nel primo caso, aderenti alle terre sta benissimo, ma nel secondo caso si parla di annessi ai fabbricati civili; questa parola di *annessi* non mi pare tanto chiara che non lasci qualche dubbio.

Annessa ad un fabbricato civile sarà una casa rustica contenuta nello stesso corpo di casa, oppure adiacente alla medesima. Ma questa esenzione si estenderà essa ancora ad alcuna parte dei fabbricati civili destinata ad uso ed al servizio della coltura delle terre, quando si trovi non solamente aderente, ma inclusa nello stesso edificio civile, come un granaio, una tinaja, una cantina?

Questo è lo schiarimento che desidero prima di dare il mio assenso a quest'articolo.

ARNULFO, commissario regio. L'intenzione del Governo nel proporre quest'articolo, fu quella di esentare dall'imposta, in primo luogo quei fabbricati rustici i quali esistono, se mi è lecito di così esprimermi, nello stabile rurale; tali sono le cascine e simili; in secondo luogo di escludere egualmente quei fabbricati i quali, benchè non siano nelle terre, si trovano nelle ville e nei paesi, e tuttavia hanno una destinazione assoluta per la coltura delle terre, perchè vi hanno molti territori sprovvisti di cascine, di fabbricati rustici; in terzo luogo di comprendere nell'esenzione que' fabbricati rustici che inservono tuttavia esclusivamente alla coltura delle terre, sebbene siano annessi ad un fondo civile; e dico annessi, non perchè siano materialmente combacianti, ma purchè facciano parte del corpo di casa civile, purchè però quella porzione di casa rustica abbia l'esclusiva destinazione alla coltura delle terre; non certamente quando questa porzione di casa, comunque rustica, serva a negozi, a traffici, sebbene abbiano per oggetto i prodotti delle terre; per conseguenza un granaio che serva di magazzino al negoziante da granaglie, una cantina che serva di magazzino al commerciante in vino quantunque siano membri di casa rustici, non sarebbero compresi nell'esenzione. Così credo doversi intendere quest'articolo.

GIULIO. Io ringrazio il regio commissario degli schiarimenti che ha voluto favorirmi. Essi hanno dissipato un primo

dubbio che mi si sollevava nella mente, ma ne sottratta un secondo.

Allorquando non si cumula nella medesima persona la qualità di proprietario e di coltivatore, resta facile di designare quale parte di un edificio sia destinata alla coltura di beni, e quale serva esclusivamente all'abitazione del proprietario; ma allorchè queste due qualità si cumulano nella persona medesima, quando il proprietario è egli stesso coltivatore del proprio fondo (e questa è fortunatamente la condizione di una grandissima parte della nostra popolazione agraria), come si potrà discernere in questo caso la parte di casa che serve alla coltura de' campi, da quella che è destinata esclusivamente all'abitazione del proprietario?

Per poco che si conoscano i costumi della nostra gente di campagna, si vedrà che tutte le case sono nello stesso tempo abitazione e casa rustica.

Nell'abitazione di un contadino proprietario non avvi quasi mai una parte di casa che possa assolutamente dirsi destinata all'abitazione, ed un'altra per la coltura de' campi. Io desidererei sapere se ed in qual modo la legge potrà applicarsi all'abitazione de' piccoli proprietari in guisa da non imporre loro un carico sproporzionato a quello che sopportano i proprietari non coltivatori, cioè, allorquando si tratterà di verificare l'inesattezza della consegna fatta da un proprietario coltivatore, quale base adotterà per distinguere la parte della casa sua che deve riguardarsi come addetta alla coltura del fondo, da quella consacrata alla sua abitazione, ed avente in conseguenza un valore locativo, sul quale cadere deve la decima parte dell'imposta dalla legge prescritta. Io temo che ove non si voglia andare con una tal quale larghezza in questo sistema, si sottopongano i piccoli agricoltori proprietari ad aggravii sproporzionati, e non sopportati dai proprietari non coltivatori. Non so se io sia riuscito ad esprimere la mia idea in modo da porgere al signor commissario il mezzo di rispondere.

ARNULFO, commissario regio. Certamente che l'applicazione di questa legge può avere con sè delle difficoltà, e fra queste vi può essere quella che l'onorevole signor senatore venne proponendo, ma il prevenirle io credo che non possa essenzialmente dipendere dai termini della legge, i quali non possono discendere ai casi eccezionali e singolari, ma bensì ai casi più comuni e generali, e più particolarmente dalle circostanze di località, poichè non è che dalla località, dalla varia destinazione dei membri d'una casa, che si potrà formare un giudizio positivo di quali debbano far parte del fondo rustico, e quali far parte del civile.

Io dico adunque, sarà più una questione di fatto, che una questione di diritto; la legge deve determinare ciò che ha per iscopo, ma le singole applicazioni debbono essere decise dalle località, e, bisognando, dalla giurisprudenza. Tuttavia però nel caso proposto io osserverò, senza volere pregiudicare a quella interpretazione che fosse per essere provocata presso i magistrati, che il proprietario coltivatore, sempre che lui medesimo coltivi, sempre che egli sia addetto alla coltura dei fondi, non deve per la propria abitazione trovarsi in condizione diversa di quella che si trova il colono, poichè se questo ha bisogno d'abitazione, lo ha egualmente il proprietario coltivatore, ed è per conseguenza giusto che le rispettive abitazioni, le porzioni di fabbricati, che direttamente, propriamente parlando, inservono all'uso dell'agricoltore, siano esenti dalla tassa; ma, ripeto, queste considerazioni sono più di fatto che di diritto, nè si potrà coi termini della legge, comunque concepita, prevedere tutti i possibili casi, e prevenire tutte le difficoltà di applicazione.

GIULIO. Mi si presenta un'idea che renderà più chiaro ciò che ho voluto dire or ora. I campi sono coltivati o dai proprietari stessi del campo, o da un colono.

L'abitazione del colono è sicuramente considerata come dipendenza del fondo, come addetta alla coltura del campo.

Pei beni che possiedo che sono coltivati da coloni, i quali abitano nella casa rustica, credo che a termini della legge non sarò chiamato a pagare una imposta per la parte di casa rustica abitata dai medesimi. Ora, il proprietario coltivatore sarà egli in condizione diversa dal colono? Dovrà egli per la propria abitazione pagare un'imposta qualunque?

Vedrei in ciò, se non un'ingiustizia, al certo un'ineguaglianza poco sopportabile. Io desidero adunque che la legge, o espressamente, o tacitamente riconosca questo principio, che cioè il coltore dei propri beni non sia sottoposto a pagare imposta veruna per l'abitazione sua, nello stesso modo che non lo è l'abitazione del colono del fondo dato a colonia. Mi pare adunque che la sola interpretazione giusta che possa darsi alla presente legge stia nel considerare come addetta alla coltura dei campi quella parte di edificio che serve d'abitazione a colui che li coltiva effettivamente, tanto nel caso in cui si tratti di semplice colono locatario, quanto in quello che riguardi il proprietario stesso del fondo.

DES AMBROIS. Prendo la parola per dichiarare a nome della Commissione, che essa accetta le spiegazioni date dal commissario regio, ed intese precisamente l'articolo 4 nel senso desiderato dal signor senatore Giulio.

Il signor senatore Giulio ha mosso due dubbi: uno sui locali rurali inchiusi nei fabbricati civili; l'altro sui locali abitati dai coltivatori delle terre. Il primo dubbio pare essere facilmente risolto dal confronto stesso delle due espressioni sulle quali il signor senatore fermava la sua attenzione, la parola *aderenti* e la parola *annessi*.

Quando si tratta delle case rustiche attinenti alle terre che disse *aderenti alle medesime*, perchè si volle solamente significare come fosse insignificante che il fabbricato fosse prossimo o lontano alla terra.

Quando invece si trattò dei locali rustici aventi correlazione con fabbricati civili, si disse che sarebbero esenti, benchè *annessi* ai fabbricati civili. Dunque si volle estendere l'esenzione ad una condizione diversa dalla semplice attinenza, si volle fare qualche cosa di più, si considerò che il fabbricato rurale può però in qualche modo formare parte d'un solo edificio col civile, e si volle che fosse esente, ancorchè non fosse semplicemente *attinente*. In quanto alla seconda questione, i termini dell'articolo lasciano maggiore luogo a dubbio, perchè veramente non vi è cenno dell'abitazione dei coltivatori, e sarebbe certamente stato a desiderarsi che l'articolo fosse stato concepito con alquanto maggiore chiarezza. Se però si consideri il complesso di quest'articolo, facilmente si vedrà che il concetto del legislatore fu tutto favorevole all'agricoltore, che si volle fare la più larga parte ai bisogni della coltura, e questo apparirà tanto più evidente se la legge nostra verrà confrontata colle leggi di altri paesi, e colle stesse nostre antiche leggi. La condizione del proprietario coltivatore non deve essere certamente peggiore di quella del colono. Il colono coltiva per altri, il proprietario coltiva per sé; ma generalmente quel proprietario che coltiva per sé non avrebbe i mezzi di procurarsi un colono. Sono dunque a lui applicabili le stesse considerazioni.

Una gran parte del nostro paese è montuosa; abbiamo un litorale esteso e poverissimo. Lo Stato è in gran parte abitato appunto da questa classe di proprietari coltivatori; la legge

avrebbe mancato al suo scopo, se non fosse applicabile a proprietario coltivatore del pari che al colono.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola fu prima chiesta dal senatore Colli.

COLLI. Io trovo giustissime le osservazioni fatte dal senatore Giulio. Sono lieto delle spiegazioni date dalla Commissione a questo proposito, e vedo con piacere che il coltivatore proprietario, il quale lavora egli stesso i propri campi, sarà esente dal pagamento del tributo per ciò che concerne la sua abitazione; mi permetterò però di fare un'altra osservazione in ordine al paragrafo di quest'articolo 4. Dal contesto del medesimo pare che il povero contadino, il povero artigiano, il quale possiede una casa, vale a dire, come succede spesso, una camera terrena con un solaio superiore, e non possiede nemmeno un palmo di terra, sarà assoggettato al pagamento dell'imposizione.

Questa condizione mi sembra assai dura. Fu detto che l'uomo il quale edifica, pianta un albero, è benefattore dell'umanità; gli economisti almeno dei tempi passati hanno sempre procurato di facilitare con tutti i mezzi la fabbricazione. Io credo che la legge non raggiungerà questo scopo; ove lo raggiungesse, sarebbe certamente più a danno del povero che del ricco capitalista. In Torino, e credo anche senza dubbio nelle altre città d'Italia, colui che vuole intraprendere l'edificazione d'una casa, secondo le buone regole d'architettura, e come suol dirsi da buon padre di famiglia, ricaverà appena l'interesse legale del suo danaro. Cosa deve poi succedere nelle provincie, nei villaggi, nelle campagne?

Io credo dunque che la fabbricazione si troverà assai incagliata dal risultato di questa legge, e sopra tutto poi che la condizione del povero coltivatore, vale a dire di quello che non ha che le proprie braccia per sostenere la sua famiglia, e che possiede una camera per ritirarla, sarà certamente durissima, dovendo sottostare al pagamento di questa imposizione.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Tenuto conto delle osservazioni fatte dall'onorevole signor senatore, mi trovo in obbligo di sottoporre al Senato un'altro riflesso, ed è questo, che trattasi di tributo prediale, non di tributo personale.

Non può la legge ricercare chi sia il possessore di uno stabile per determinare se dovrà o non dovrà essere soggetto a tributo.

L'osservazione fatta relativamente ad un piccolo caseggiato, può farsi relativamente ad un piccolo fondo fruttifero, eppure vediamo che il fondo fruttifero è quotato proporzionalmente d'imposta, come il latifondo; per la stessa ragione, dico, il piccolo fabbricato vuole essere quotato come il grande, in proporzione. Ma, si dirà, e perchè l'eccezione ammessa in quest'articolo?

Vi sono due ragioni: una è quella che si volle in certo tal qual modo favorire l'agricoltura e coloro che si danno a questa nobile arte; la seconda è quella che i fondi rustici nel maggiore loro numero sono già calcolati nella catastazione de' fondi rurali, e già pagano perciò la loro porzione d'imposta prediale; ragione per cui vi era doppio motivo perchè nella presente legge dovessero essere esclusi.

Abbiamo adunque un principio generale dominante il sistema delle imposte che non può ammettere la distinzione accennata fra fondo e fondo più o meno importante. Abbiamo un motivo speciale nella natura dei fondi rurali per determinare che non debbano essere contemplati in questa legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Io rinuncio alla parola, perchè vennero or ora preoccupate le mie idee dal commissario regio, esponendo, come ha fatto, i due motivi, su cui si fonda la legge, e che io intendeva di additare.

E sono il favore col quale la legge ha voluto riguardare all'agricoltura, e la considerazione fondata sopra un principio di giustizia, che avendo la casa colonica pagato il tributo prediale, come parte del terreno, ragion voleva che non si sottomettesse ad una nuova contribuzione, cioè a quella dei fabbricati.

COLELLI. Io riconosco la giustizia delle osservazioni fatte dal commissario regio. Io credo però che in tutte le leggi si può introdurre un'eccezione.

Ed un'eccezione a favore di quello che non possederebbe che la casa, la quale gli serve strettamente d'abitazione, senza avere nemmeno un palmo di terreno, si potrebbe ammettere; mentre la sua condizione non dovrebbe certamente essere posposta a quella del piccolo proprietario, il quale fa valere da sé i propri fondi, il quale perciò si trova certamente in una posizione assai migliore.

Del resto, sottometto al Senato l'osservazione che mi sono permesso di fare in questa circostanza.

PIZZA. Affinchè la legge riesca più chiara, avrei bisogno dal commissario regio ancora di una spiegazione, ed è se le macchine che servono al tritolamento ed allo sbianchimento del riso s'intendano comprese nella denominazione di *Fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre.*

ARNULFO, commissario regio. Tuttavolta che le macchine costituenti un opificio sono annesse a fondi rurali ed inservono esclusivamente allo stabile fruttifero cui l'opificio è annesso, io credo che debbano essere esenti dall'imposta; ma se di tali macchine del relativo opificio se ne trae altrimenti profitto per trebbiare, per esempio, i frutti di altri proprietari, ciò siccome costituisce speculazione, costituisce industria, non vi è più quello speciale motivo per cui la legge li debba esentare.

Io credo che i termini con cui è concepito l'articolo accennino a questa interpretazione, che cioè gli opifici, le macchine, sempre che inservano ad un determinato fondo, e che non prendano il carattere di stabilimenti industriali, debbono essere esenti, come sono esenti i fabbricati rustici.

PRESIDENTE. Opportunamente gli oratori che hanno finora parlato restrinsero il loro ragionamento al solo paragrafo 1 dell'articolo in discussione, giacchè l'esenzione di cui si tratta al paragrafo 2 è materia affatto differente.

In primo luogo io metterò ai voti il paragrafo primo.

(È approvato.)

Ora viene in discussione il secondo alinea.

DI BENEVELLO. Mi pare che questo secondo alinea torni affatto inutile, perchè sembrami che a ciò sia provveduto nell'articolo 1 della legge, cioè: « che tutti gli edifici andranno soggetti ad una imposizione eguale al 10 per cento del loro reddito. »

Ora gli edifici che non danno reddito di loro natura, non debbono soggiacere ad imposta veruna; in conseguenza, come diasi, è inutile l'alinea. Già si sa che le chiese, e tanto meno i cimiteri, per quanto sieno d'ordinario abitati, non sono però fabbricati i quali possono in niuna maniera fruttare un reddito.

Mi nacque poi un altro dubbio, pel quale dubbio io desidererei uno schiarimento. Fra gli edifici destinati al culto cattolico, saranno compresi gli edifici dove abita, per esem-

pio, il parroco, i quali edifici sono annessi alle chiese? Ecco un dubbio che io non saprei risolvere, ciò che forse potrà fare il signor commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Io convengo che l'alinea di questo articolo forse è sovrabbondante, perchè incontestabilmente le chiese ed i cimiteri non sono produttivi nel senso dell'articolo primo; però siccome nella legge che riflette il tributo prediale contenuto nell'editto del 1818, nell'enumerare le eccezioni contempla le chiese e i cimiteri, si è creduto di dover ripetere qui questa disposizione onde non far nascere un dubbio che coll'essersi ommessi non si volessero eccettuare dal tributo.

Sarà una spiegazione sovrabbondante, ma tuttavia non pregiudiziale, poichè non desterà nè dubbi nè difficoltà, anzi le eviterà. Quanto alla seconda parte dell'articolo, io penso che i termini dell'articolo escludano che le case dei parroci sieno comprese nell'esenzione del tributo prediale. Sono edifici destinati alle persone che servono al culto, ma non direttamente inservienti al culto.

DI CASTAGNETTO. Con savio intendimento al primo paragrafo dell'articolo 4 si dichiarano esenti dalla tassa i fabbricati inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre; ed in questa disposizione sono anche compresi i locali destinati propriamente alla coltura e, come si è detto or ora, anche le case dei coloni.

Ma vi ha, o signori, a parer mio, una coltivazione di un ordine superiore, di un ordine più eccellente, voglio dire la coltivazione delle anime. E forse dicendo « gli edifici destinati al culto, » si sarebbe potuto supporre che nel culto si comprendessero ugualmente le case destinate al coltivatore, cioè al parroco, se non che le spiegazioni testè date dall'onorevole commissario regio, tolgono ogni dubbio a questo riguardo.

Io dunque credo di poter sostenere che un favore uguale a quello accordato alla coltivazione dei fondi rustici possa applicarsi anche alla coltivazione dei fondi spirituali, e non sia un'irragionevolezza il domandarlo.

Capisco che l'onorevole commissario regio potrà eccepire che uno dei motivi principali di questa esenzione accordata ai fabbricati rurali sia perchè già sono quei terreni tassati insieme al fondo stesso; tuttavia, siccome uno dei motivi della esenzione si è anche il favore dell'agricoltura, pare che un uguale motivo forse potrebbe bastare ad estendere alle case parrocchiali la disposizione introdotta per gli edifici destinati al culto.

Il perchè io proporrei un'aggiunta da farsi a questo paragrafo dopo le parole « religioni tollerate » in questi ed altri equivalenti termini: « compresa la casa di abitazione dei ministri del culto aventi cura d'anime. »

Io non estendo l'aggiunta oltre ai ministri aventi cura d'anime.

ARNULFO, commissario regio. Per quanto sia sublime l'ufficio che disimpegnano i parroci, coloro che hanno la cura delle anime, io credo tuttavia, che la società debba loro dare ben altra protezione, che quella che deriverebbe da una esenzione d'imposta; la società ha obbligo di provvedere, e provvede i parroci di che decentemente sussistere.

Posti in questa condizione, essi debbono sopportare per i loro stabili quel medesimo peso che sopportano gli altri cittadini; ragione per cui io penso che l'eccettuazione che si vorrebbe fare per un tributo prediale in contemplazione di una persona non possa ammettersi; e non possa trovare appoggio la proposta nella considerazione che le case dei coltivatori dei fondi rustici siano esenti, e ciò per la ragione che il mi-

nistero dei parroci è tanto sublime da non potersene istituire confronto cogli agricoltori, ragione per cui, io ripeto, i parroci hanno diritto a rispetto, e dirò a venerazione, per il loro carattere sacerdotale; i parroci hanno diritto ai sussidi del Governo, della società, ma non è sussidio di questa natura, che viene ad alterare le basi di un'imposta prediale, che debba loro accordarsi.

PRESIDENTE. Debbo chiedere se l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto è appoggiato.

(È appoggiato.)

PANTINI. Domandai la parola per fare una semplice osservazione, ché mi pare, che intanto questa legge s'impone per sopportare i carichi dello Stato, affinché tutti vi si assoggettino ugualmente; come tutti godono dei beni, così concorrano eziandio tutti nel sopportarne i pesi; ma l'imposizione cade, secondo lo spirito della legge, sopra quegli edifici, sopra quelle case e beni i quali fruttano in qualche maniera, o possono fruttare, e non cade, od almeno pare non debba cadere sopra quelli che non possono fruttare.

Quindi il legislatore ha esentato quegli edifici che non fruttano, come sono i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

Ora le case dei parroci, a considerarle in loro medesime annesse alle chiese, pare che, siccome non fruttano in nessuna maniera, non possano essere imponibili né tassabili.

Fruttano per l'abitazione materiale del parroco, ma l'abitazione materiale del parroco non è un fondo sopra il quale possa cadere la legge, perchè questa abitazione è un connesso a quelle chiese medesime a cui è destinato il parroco, ed i parroci succedendosi l'uno all'altro sono ministri del culto, anzi lo propagano, e non ne sono padroni che per questo titolo.

Nè si dica, come si disse testè, che il Governo già provveda altrimenti ai parroci affinché essi possano in qualche maniera sopperire alle loro emergenze; appunto perchè il Governo vi provvede, è dimostrato che essi non debbono essere imposti: se sono imposti pagheranno, ma con che? Con i denari del Governo, di cui si dice che sono provvisti, sebbene pochi, anzi pochissimi lo siano. Tanto vale adunque che il Governo gli esenti.

Io proporrei in secondo luogo, che dopo le parole esenti gli edifici destinati al culto cattolico ed a quelli delle religioni tollerate, si aggiungesse eziandio l'eccezione per parroci, conventi e consorzierie di mendicanti. Essi non possedendo, non dovendo possedere in nessuna maniera, in qual modo si adopereranno per pagare le imposte? Dove prenderanno i fondi? Farà d'uopo che essi si adoprinno a domandarli o al Governo o per elemosina, affinché essi possano pagarle. Se le domandano al Governo oppure al regio economato, sarà un circolo vizioso; ché prenderanno i denari del Governo per ritornare al Governo; se domanderanno l'elemosina, la chiederanno pel Governo e non più per essi. Io proporrei dunque che si aggiungesse dopo le parole « e quelle delle altre religioni tollerate » « i conventi o monasteri degli ordini mendicanti. »

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore preopinante vorrebbe che le case dei parroci andassero esenti dall'imposta, e ne adduce il motivo, in ciò che non sono produttivi. Io prego l'onorevole preopinante ad osservare quale sia lo spirito che informa l'intera legge. La legge non ebbe per iscopo di sottoporre ad imposta quei soli fabbricati che materialmente si affittano, ma ebbe in mira di sottoporre anche la rendita presunta dai fabbricati al tributo.

Ove il sistema dell'onorevole preopinante prevalessse, vi

sarebbe ragione per dire che il proprietario che abita la propria casa, l'usufruttuario che abita la casa che ha in usufrutto, debbono essere esenti da rendita, inquantochè direttamente tali cose non producono un fitto; ma si chiama rendita ciò che profitta, e nel caso di cui parliamo rende la casa, inquantochè provvede all'abitazione, evita di procurarsela mediante un fitto.

Ora dunque le case dei parroci trovansi nella condizione comune alle case abitate dai proprietari, ragione per cui io dico che non si può fare eccezione a riguardo di essi, a meno che si voglia ammetterla, avuto riguardo alla persona di chi abita, alla persona del parroco; ma in questo caso verrebbero altre osservazioni in contrario, vale a dire vi sono altre persone le quali prestano pubblico servizio, e le quali pagano tuttavia tutte le imposte. Tutti gli impiegati aventi abitazione gratuita si troverebbero in questa medesima condizione, eppure essi sopportano le imposte come tutti gli altri cittadini. Uno degli onorevoli senatori accennava a quel povero che altro non possiede salvo una casuccia di poca importanza; ci si rispondeva che, sia d'importanza, o no la proprietà, la godita, l'uso d'un fondo, tutti sono chiamati dallo Statuto a concorrere nella proporzione dei propri beni ai pesi dello Stato. Da ciò ne concludo che non si può introdurre un'eccezione per i parroci, tanto più poi perchè nel maggior numero sono provvisti di congrue e competenti, e se taluni vi sono i quali ricevono un sussidio dal Governo, questi sussidi saranno sempre proporzionati ai bisogni; e siccome tanto maggiore è il peso che si addossa ad una congrua, tanto minore sarà il reddito, così potrà per avventura determinare un aumento di sussidio, non l'esenzione del tributo.

È vero che non si potrà rispondere che si dà da una mano ciò che si prende dall'altra; ma quando ciò fosse pur vero, io ammetterei questo articolo vizioso per non pregiudicare ad un principio in materia d'imposta fondiaria.

Ma v'è di più, che il maggior numero dei parroci non riceve sussidio, anzi è provvisto di congrue le quali bastano ai loro bisogni non solo, ma anche per fare opere di beneficenza. (Benel)

Per queste ragioni io credo che i parroci non debbano essere eccettuati dall'imposta, od a meglio dire le loro case debbano esservi assoggettate.

Viene ora la seconda proposizione, che riflette i conventi degli ordini religiosi mendicanti. Per quanti riguardi possano o debbano usarsi a queste corporazioni per servizi che prestano, tuttavia anche in questa parte debbo richiamare il principio generale, secondo cui non si deve avere riguardo all'abitatore della casa, come niuno se ne ha al possessore dello stabile fruttifero, perchè lo stabile è quello che è colpito dal tributo, e non la persona; ciò conduce all'ovvia conseguenza che anche le case di queste corporazioni debbano essere colpite dall'imposta. Ma si soggiunge: come faranno questi poveri a pagare l'imposta? Io potrei dire, che vi sono altri bisognosi che sopportano tutte le contribuzioni, vi sono delle famiglie le quali sono in grandissime strettezze, e possono dirsi veramente povere; ma tuttavia la legge non lascia di colpire i loro stabili, abbenchè siano colpiti da passività talvolta eccedenti il suo valore. Aggiungerò, che siccome queste corporazioni sono sostenute, sono alimentate dalla pietà dei fedeli, da persone caritatevoli e benemerite, queste persone certamente non permetteranno che l'imposta riesca loro d'insopportabile peso: la pietà che supplisce al più, supplirà anche al meno, e sarà tanto più glorioso per tali corporazioni il poter dimostrare che sono talmente apprezzate, che le popolazioni loro accordano maggior favore, quello

ciò di loro accordare anche il sussidio necessario per sopportare l'imposta di cui ora trattiamo.

FANTINI. Faccio osservare al signor commissario regio, che quando il Governo ha riconosciuto un monastero, un convento, una casa religiosa, e li ha legalmente ammessi nello Stato, debbe averli riconosciuti in tutta la loro natura, in tutta la loro estensione, in tutte le loro attinenze.

Mi faccio dunque carico di chiedere al signor commissario regio che spieghi questa contraddizione manifesta.

Quando il Governo ha riconosciuto un convento di mendicanti e lo ha ammesso come parte nello Stato, e l'ha riconosciuto in tutte le sue attinenze, lo ha considerato come povero, e non dirò come il colono, il quale possiede in proprio un piccolo suo fondo, e che può venderlo, e che può in qualche maniera trarre una parte del fondo, sia pur piccola; ma il convento lo considera come povero, e tanto che non può nè vendere, nè acquistare, nè può farlo fruttificare onde sopprimerli ai carichi dello Stato, e ciò per legge.

Ora dunque, come potrà e dovrà essere riconosciuto povero, ammesso come povero, e poi sarà tenuto a pagare? I poveri sono esenti dalle imposte, ed i mendicanti sono poveri.

Quanto poi riguardo ai parroci, che non sono come gli altri impiegati, come osserva il commissario regio, il Governo se concede ad essi l'abitazione, la concede in parte per la manutenzione, epperò se loro non accorda il mezzo di poter abitare, dovranno questi, che non sono impiegati del Governo, cercare altrimenti il mezzo onde poter avere alloggio, lo cercheranno dal comune, dalla città dove abitano; dunque il paragone coi regi impiegati credo non possa sussistere; d'altronde mi pare che qualche rapporto vi sia dalla legge; quando dice che i fabbricati i quali appartengono allo Stato sono esenti, vuol dire che sono esenti perchè essi non producono.

Ora le fabbriche dei parroci producono bene allo Stato, perchè producono il bene in quella religione che è l'articolo primo dello Statuto.

Le case dei parroci in questo senso debbono essere esenti, perchè non pubblici impiegati, ma ministri di quella religione ch'è religione dello Stato. E se, senza detrarre alla dignità dei parroci, si possono paragonare ai ministri dello Stato, e ad essi si concede l'abitazione, perchè non si potrà, non si dovrà concedere ai ministri della religione; o, se l'hanno, dovrà sovr'essi imporsi un balzello?

Io sottopongo queste considerazioni alla saviezza del Senato e del commissario regio, perchè io parlo non solo come senatore, ma ancora nella qualità di rappresentante la religione e come tutore e difensore dei parroci.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio, poi al senatore Giulio.

ARNULFO, commissario regio. Le ultime espressioni dell'onorevole senatore mi obbligano a spiegare meglio il senso delle mie parole.

Io non ho voluto fare un paragone fra i parroci e gli impiegati, tale da considerarli sotto ogni rapporto in egual condizione; tale non è stato il mio pensiero, e credo d'averlo altrimenti manifestato; quando dissi che l'ufficio del parroco era sublime e circondato da molta venerazione, ho voluto dire che era pari condizione, unicamente in questo senso, che cioè sebbene si abiti una casa da un impiegato, tuttavia o lui od il proprietario deve sottostare all'imposta prediale, nè volli perciò confondere questi due uffici.

Si dice che le fabbriche dello Stato sono esenti perchè servono ad un pubblico servizio, e lo debbono essere per le

stesse ragioni quelle dei parroci perchè destinate a pubblico servizio. Ma debbo osservare che quelle dello Stato sono esenti unicamente perchè costui non deve pagare.

Ond'è che non è la destinazione della casa che determini l'esenzione, ma la circostanza che chi impone la tassa sarebbe quello che la deve pagare e ad un tempo riscuoterla. Quanto poi alla contraddizione che l'onorevole senatore rilevò nel sistema del Governo, il quale, egli dice, da un canto ammette le corporazioni povere nello stato religioso, e dall'altro chiede l'imposta sui fabbricati, loro chiede il tributo. Credo che questa contraddizione non esista; quando il Governo ammette una corporazione religiosa mendicante, non dichiara che essa andrà esente dagli oneri dello Stato, non gli accorda privilegio di esenzione; quindi allorchè il Governo trova utile e necessario, per non dire indispensabile, di colpire i fabbricati che sono nello Stato, ha diritto di colpirli d'imposta, senza badare chi ne sia l'abitatore, siano pure corporazioni religiose di qualunque natura.

Si dice: come va che vuoi far pagare da chi non ha? Ripeto che questa questione si potrebbe fare per molti individui, per molti altri corpi, per molte altre famiglie, ed a questa questione non saprei aggiungere altra osservazione a quelle che prima d'ora ho fatte.

GIULIO. Io mi proponeva di presentare alcune osservazioni sulla proposta fatta dall'onorevole senatore di Castagnetto e su quella di monsignor Fantini. Le risposte date già prima di me da altri hanno preoccupato il terreno, e renderebbero inutili quelle cose che mi proponeva di esporre. Ma dacchè mi sono assunta la parte di adunatore di nemi e eccitatore di dubbi, trovo qui pure materia di esercitare questo mio ufficio. Si esimono dalla tassa gli edifici inservienti al culto cattolico, al culto delle altre religioni tollerate. Domando, se nel caso che uno di questi edifici non sia proprio della corporazione religiosa, che in esso adempie gli uffici del proprio culto, ma appartenga ad un proprietario, il quale lo dà in affitto a questa corporazione od a chi lo rappresenta, domando, dico, se questo edificio sarà o no compreso nella esenzione portata da questo articolo 4.

Io suppongo che una congregazione acattolica non abbastanza numerosa per sostenere la costruzione di un tempio, prenda a pigione in una città una casa, un locale qualunque, e lo converta ad uso di tempio. Il proprietario della casa sarà egli per ciò dispensato dall'obbligo di pagare il decimo che dalla legge viene imposto; ovvero quest'edificio, quantunque consecrato a culto religioso, rientrerà esso nella classe generale di tutti gli altri edifici? Io credo che la giustizia vorrebbe che questo edificio, quantunque consecrato al culto religioso, pagasse tuttavia la tassa. Dubito però, che le espressioni della legge non siano tali che si possa con successo dinanzi a tribunali competenti sostenere al proprietario il diritto di andar esente da ogni tassa, poichè la legge non vuole altro, acciocchè l'esenzione sia valevole, che la destinazione religiosa dell'edificio. Io desidero su questo punto qualche schiarimento, e qualora la mia osservazione non sia trovata priva di fondamento, di ragione, proporrei un emendamento che rendesse più chiaro il significato dell'articolo medesimo.

ARNULFO, commissario regio. Di molto peso incontrovertibilmente egli è l'osservazione dell'onorevole senatore. Per quanto imbarazzante possa essere il rispondervi, dirò tuttavia che nella redazione dell'articolo non si ebbe presente la supposizione testè fatta, si credette anzi che non vi siano dei siti destinati al culto i quali siano presi in affitto. Il pensiero determinante di quest'articolo fu quello di contemplare le chiese del culto cattolico, che sono le più nu-

merose, e che chiamano l'attenzione del legislatore, le quali non sono certamente aperte in locali affittabili, e di assimilare i locali destinati ai culti tollerati molto meno numerosi ed importanti alle chiese medesime. A rigor di termini, io penso che vi sono locali affittati, si dovrebbe far sopportare l'imposta dal proprietario, in quanto che esso ne ritrae un fitto, e la ragione della legge è comune per tutti. Ma le parole di questo articolo, osserva con ragione il senatore preopinante, sarebbero contrarie allo spirito che informa la legge medesima. Siccome però se è vero che, il proprietario del locale in cui si esercita un qualche culto tollerato ritrae un fitto, non è però meno vero che se s'impone la fassa, questo fitto sarà in proporzione accresciuto, e ricade il tributo per conseguenza, se non direttamente, indirettamente, a carico di coloro che esercitano il culto tollerato; così io preferisco di lasciare che prevalgano le parole dell'articolo allo spirito generale della legge, e che per ciò anche i locali nei quali si esercita il culto tollerato siano, per ragione della loro destinazione, esenti da imposta, e così credo debba essere, perchè questo caso può darsi, ma è rarissimo, sia perchè importa di giustificare che è intenzione del Governo di tollerare realmente, e nel rigor della parola, quei culti che lo Statuto dichiara voler tollerare.

Io quindi acconsento più volentieri che sussista l'articolo come è, e che se ne possa desumere la circostanza che il locale destinato ai culti tollerati sia esente da contribuzione.

DE FORNARI. Io confesso che se non avessi udito dall'onorevole signor commissario regio, incaricato di sostenere il progetto di legge e di esporne i motivi, così propugnata la intelligenza dell'articolo che discutiamo, non avrei creduto possibile di supportar tale. Ivi si esentano dalla imposta gli edifici inservienti al culto cattolico ed agli altri culti tollerati, ciò che mi parve letteralmente, necessariamente comprendere non solo quella porzione che è immediatamente inserviente al culto, ma tutti quegli accessori, che sono essenzialmente, indispensabilmente annessi. Ora quale porzione avvi meglio annessa e più necessaria, che quella destinata al parroco, la così detta canonica, addetta alla chiesa, e parte ordinariamente dell'edificio stesso, e solo per eccezione o deficienza di località separata?

Inoltre poi la residenza del parroco è essenzialissima per il servizio del culto; come mai poter credere che l'enunciazione in quell'articolo non comprenda nella esenzione tutto ciò che formava essenziale parte dell'edificio che inserviva al culto? Posso aggiungere anzi, che in altra sede, quando consultivamente ebbi a contemplare il tenore di codesto articolo, non ho ravvisato il menomo dubbio; ed oggi ne ricevo la stessa impressione: e di fatto lo stato delle cose non era egli che il parroco fosse addetto alla chiesa, e provvisto ivi annessamente di alloggio gratuitamente? Come addebitargli l'imposta di un fabbricato non suo, e destinatogli per l'esercizio suo d'inserviente al culto? Quanto ai fabbricati che servono per le corporazioni religiose, io li riguardo, e li ho riguardati sempre come esenti, se non tutti inservienti direttamente al culto, perchè appartenenti allo Stato, ed a questo titolo sono, io lo credo, letteralmente contemplati nell'articolo, ed esenti dall'imposta.

Ed infatti, come si è potuto equamente supporre che si potessero caricare queste corporazioni religiose d'una imposta quasi sempre sproporzionatissima alle loro sostanze, anche non trattandosi di mendicanti, ed affatto inopinata d'appresso le antecedenze e l'attualità delle condizioni loro?

Essi occupano locali talora estremamente vasti ed eccedenti le modeste loro abitudini; e perchè loro furono abban-

donati dovrebbero ad un tratto trovarsi caricati di imposte calcolate in tutte altre supposizioni?

D'altra parte, ciò ch'è decisivo a fronte del carattere di quest'imposta, non sono essi i proprietari di codesti fabbricati, non ne sono che gli utenti, e precariamente; la proprietà ne spetta alla sovranità territoriale che li assegnava loro ad introito del culto religioso a cui si dedicavano: non dunque hanno quelle corporazioni religiose la qualità contemplata dalla imposta ora introdotta a carico delle proprietà in ragione della vendita.

Torno a dire, non esservi che l'opinione emessa dal commissario regio che mi faccia alquanto titubare nella mia opinione. Ma quale l'ho avuto in passato, quale mi apparve prima di quelle spiegazioni, essa è tuttora ed aspetto, lo confesso, con impazienza le spiegazioni che possa dare l'ufficio centrale, per sapere se aderisce piuttosto a questa opinione che a me parve ovvia, oppure a quella che ho inteso articolare in contrario.

DES AMBEROIS. Domando la parola.

Quanto all'altro dubbio emesso da uno degli onorevoli colleghi, se una casa, cioè che fosse affittata al parroco, o ad una corporazione religiosa, potesse riguardarsi come esente, io opino invece francamente al contrario, cioè che essa non debba essere esente; ma perchè? Perchè avvi il proprietario che deve pagare l'imposta.

Non è la persona, nè la qualità dell'abitatore che aggravi od esenti il fabbricato; è il proprietario che è tenuto all'imposta, perchè ne riceve la rendita.

Così se un parroco, in mancanza di canonica, prendesse a pigione una casa, direi che quella non dovrebbe essere per questo esente, giacchè il proprietario sarebbe tenuto.

Così tutte le difficoltà che si sono presentate sembrano tolte di mezzo con le spiegazioni che fin da principio io sottoponevo al Senato sul carattere e l'ovvia applicazione di questa imposta. Il che ci torrà di fare emendamenti che importerebbero con sè anche la disgustosa conseguenza di dover nuovamente in altro recinto far passare a discussione una legge cotanto importante, ritardandone di assai l'attuazione.

GIOLA, ministro per l'istruzione pubblica. Io credo che il Senato non possa far meglio che mettere in disparte tutte le eccezioni fin qui proposte.

Noi abbiamo davanti un principio generale, principio conservatore salutarissimo, cioè che tutte le proprietà fondiari debbano corrispondere allo Stato in proporzione del loro reddito reale o presunto. Questo principio deve essere mantenuto in tutta la sua integrità, e verso di tutti.

Si sono volute mettere eccezioni, quella dei mendicanti, quella delle case parrocchiali; io non credo accettabile nè l'una, nè l'altra. Chi dice mendicanti, non dice indigenti, altro è Ordine mendicante, altro è ente indigente; avvi una gran differenza tra una posizione e l'altra. (*Movimento in senso diverso*)

Ci sono degli Ordini che vivono del mendicare, i quali sono assai ben forniti di beni che non quelli che vivono dell'industria propria.

Nell'idea d'ordine mendicante non è inclusa necessariamente l'idea di povertà di indigenza. Dunque per questa sola considerazione non sarebbe permesso di esonerare le case abitate da questi Ordini dalle contribuzioni ordinarie.

Quanto poi ai parroci, bisogna distinguere: questi parroci o hanno un'entrata propria, e non c'è ragione per esimerli dal tributo che pagano tutti gli altri; o hanno una congrua, e allora non bisogna dimenticare che questa congrua si calcola

in modo da tener conto di tutti gli aggravii che cadono sui beni dei parroci stessi; e quindi anche di quel poco di contribuzione che toccasse al parroco di pagare.

Dunque, nè in un caso, nè nell'altro, non crederei che si potesse fare luogo a questa eccezione, ed in conseguenza, in quanto a me, insisto perchè la legge sia mantenuta nei termini nei quali è stata proposta dal Governo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Vesme.

DI VESME. Due questioni si agitano contemporaneamente, assai diverse tra di loro, nel medesimo alinea di questo articolo.

Una è: se si debba o no pagare la contribuzione per gli edifici destinati al culto, ove non appartengano direttamente in proprietà a chi vi esercita il culto, ma si abbiano per mezzo di locazione; l'altra riguarda le case dei parroci, e i conventi degli Ordini mendicanti.

PRESIDENTE. Lo prego a voler osservare che la prima non è che un semplice dubbio suscitato nella discussione, ma non vi ha emendamento in proposito.

Gli emendamenti cadono sulle case parrocchiali e quelle abitate dagli Ordini mendicanti. L'osservazione fattasi sopra l'edificio destinato al culto religioso, il quale fosse appigionato dagli esercenti di quel culto, è stata promossa come dubbio, ma non vi ha alcuna proposizione, dimodochè non entra in discussione.

DI VESME. Vi è una proposizione, a parer mio analoga, del senatore Benevello, che aveva proposta la soppressione di questo alinea, soppressione che toglierebbe ogni ambiguo, imperocchè la legge imponendo del decimo le case dalle quali si trae un reddito, le case che sono affittabili, comprenderebbe i soli edifici destinati al culto per la loro prima origine, e per quali non si paga fitto alcuno, non comprenderebbe gli altri, laddove secondo i termini attuali dell'articolo, sembra che anche questi secondi edifici siano compresi; giacchè nell'articolo si dice semplicemente: *sono del pari esenti gli edifici destinati al culto.*

Ma si diceva, non è l'uso, è la proprietà che decide: io all'incontro vedo dai termini della legge, che non è la proprietà, ma è l'uso, di modo che l'equità, anzi il rigore del diritto, verrebbe in questo caso ad essere contrario ai termini della legge. E non credo si possa dire che il caso è rarissimo, chè anzi è frequente, e ne abbiamo un esempio in Torino stessa.

Veggiamo che la sinagoga degli ebrei, come tutto il ghetto, appartiene ai privati, e che se ne paga il fitto. Dovrà dunque il proprietario della sinagoga andare esente dalle contribuzioni per la medesima? A me pare che in diritto debba pagarla, ma che secondo le parole della legge non debba pagarla. Si toglie questa contrarietà o quest'ambiguo ed altri simili che possono nascere, togliendo del tutto quest'alinea.

Il commissario regio non dissentiva da questa soppressione; diceva soltanto che tale eccezione, quantunque non necessaria, era stata apposta, perchè esisteva nelle leggi antecedenti in materia di contribuzioni. Ma nelle leggi antecedenti vi era una ragione per metterla, ed è che in quelle leggi la contribuzione non era posta in ragione principalmente della rendita, ma del valore; ora un valore reale lo hanno anche gli edifici che qui sono eccettuati, come le chiese e simili. Se si prende per principio la rendita, cessa la ragione, e diviene inutile l'eccezione, perchè, nè una chiesa, nè un cimitero, sono destinati a rendere.

In ogni caso l'ambiguo c'è ed il farlo cessare sarà già un vantaggio sufficiente che si trarrà dalla soppressione di questo alinea.

Passando alla seconda questione, quella delle parrocchie e dei conventi dei mendicanti, credo che si trovino in condizione diversa le une dagli altri, e si debba intorno ad essi dare diversa sentenza.

Parlerò prima dei conventi dei mendicanti.

Io credo che dai conventi dei mendicanti non si debba esigere contribuzione. Non entro nella questione se essi effettivamente appartengano allo Stato, e se già siano esenti a questo titolo; ma dico che in ogni caso devono essere immuni perchè il Governo riconosce i mendicanti come tali, e debbene sia uno stato di cose eccezionale, e una eccezione ammessa anche in altre leggi, per esempio il Codice penale proibisce la mendicizia; epperò ai frati mendicanti è permesso il mendicare. Il Governo li riconosce come poveri e mendicanti, deve dunque riconoscere la conseguenza di questo suo primo atto, e non può da essi esigere una cosa che essi non debbono avere e non possono dare, cioè il danaro.

Questo caso dei frati mendicanti è troppo diverso da quello di una persona che non paga nulla per povertà, perchè una persona povera qualsiasi, non è povera che di fatto, e non lo è di diritto.

Vorremo noi che se un convento non paga la contribuzione il Governo addivenga all'atto, che sarebbe odioso sempre, odiosissimo in questi tempi, di vendere il convento all'asta pubblica, perchè per esso non fu pagata la contribuzione? Io credo che non sia questa l'intenzione del Governo, e che il Senato non possa approvare tale principio. O deve adunque ammettersi il principio che i conventi appartengono in diritto al Governo, e allora cessa ogni difficoltà; oppure si faccia una eccezione per i conventi; ed infine si stabilisca che il Governo darà al convento la somma affinchè con questa esso paghi la contribuzione.

In quanto alle abitazioni dei parroci, dirò che sono frequentissimi, particolarmente in Sardegna, i casi che il parroco non abiti in casa propria, ma in casa di pigione.

La casa del parroco non è veramente una parte della chiesa, non è un edificio inserviente al culto, è una abitazione, e benchè il parroco non paghi pigione ad altri, è come se la pagasse, se così tu'è lecito il dire, a se medesimo: egli è nel caso di qualsiasi proprietario che abiti casa o propria o d'altrui, poichè, io ripeto, la casa del parroco non è un edificio inserviente al culto, come non lo sono i conventi. I conventi dei mendicanti, sotto questo titolo, dovrebbero pagare come devono pagare quelli degli Ordini non mendicanti.

Per simile ragione le abitazioni dei parroci, come quelle che non sono un edificio inserviente al culto, mi pare debbano cadere nel diritto comune di tutte le altre abitazioni.

Nè mi si dica che il caso di un parroco che non paghi pigione è diverso, perchè, in sostanza, quando un parroco paga pigione, la paga tanto più grave, in quanto il proprietario deve pagare la contribuzione per la casa abitata dal parroco, e perciò l'unica differenza sarà in ciò che l'uno pagherà la contribuzione direttamente, e l'altro indirettamente.

Io credo adunque che non si debba fare una eccezione speciale per le case dei parroci; e se ciò si è fatto finora in diversi luoghi, ciò si fece per privilegio speciale; ma se non vi ha eccezione speciale non deve esservi eccezione. Esse sono di un reddito al parroco, il quale per mezzo delle medesime risparmia di affittare un'altra abitazione, e devono perciò, qualunque e dovunque esse sieno, andare soggette alla contribuzione.

GIOLA, ministro d'istruzione pubblica. Ho chiesto la parola per aggiungere una osservazione che mi è sfuggita nelle poche parole che ho avuto l'onore di pronunciare poc'anzi.

Si è parlato di un caso rarissimo, speciale, come quello di una casa, la quale fosse affittata per uso del culto. Questo caso, appunto perchè caso raro, singolare, non merita certo di porgere materia a nessuna modificazione dell'articolo quale fu proposto. Ma io osservo poi che considerando bene i termini della legge, se ne ha quanto basta a rimuovere ogni dubbietà.

La legge parla di edificii *destinati* al culto cattolico, oppure all'esercizio di religioni *tollerate*. *Destinati*, nel senso della legge, non si può intendere che di una destinazione perpetua e permanente; quindi, quando si tratterà di una chiesa, si tratterà di una sinagoga, la quale per proprio istituto sia destinata all'esercizio di questi culti, e debba continuamente durare in questa destinazione, essa non sarà assoggettata a contribuzione di nessuna sorta; ma se si trattasse invece di una casa, nella quale, per breve tempo, in una maniera transitoria dovesse impiantarsi l'esercizio di un culto qualsiasi, allora non saremmo più nei termini precisi della legge, perchè la legge parla di case destinate, e destinate perennemente ad un culto; ed allora io stimerei che si dovesse fare luogo all'esazione dell'imposta.

Quanto all'esenzione per gli Ordini mendicanti, non posso che insistere nell'osservazione che già ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Per me, l'idea che risolve la questione è sempre quella che ho avuto l'onore di esprimere, cioè che *Ordine mendicante* non vuol dire *Ordine povero*.

Gli Ordini mendicanti vivono d'offerte, e con queste hanno da procacciare al proprio mantenimento, hanno da pensare alle riparazioni delle case che abitano, hanno da provvedere a cento altre spese necessarie per condurre le loro famiglie, possono dunque, mi pare, concorrere altresì, come tutti gli altri cittadini, nelle spese imposte per ragione di tributo fondiario.

E a chi pensa altrimenti, io domanderei volentieri: come e perchè essi paghino i dazi di vino, di legna e somiglianti?

La ragione che vale per questi, vale anche per le tasse fondiarie, e però mi pare di dovere insistere nelle prime mie conclusioni.

PRESIDENTE. Viene ora il turno del senatore vescovo di Fossano; ma siccome però egli ha parlato due volte, è necessario che il Senato gli accordi per la terza volta la parola.

(Il Senato acconsente.)

PANTINI. Io intenderei proporre un dubbio al signor commissario regio.

Nell'ultimo alinea dell'articolo 4 si dice, che sono pure esenti i fabbricati che appartengono allo Stato da quest'imposta. Io chiederei se le parrocchie che sono di nomina regia e che hanno case per cui si provvede dalle regie finanze, i conventi, che spiegatamente appartengono allo Stato, e per cui lo Stato provvede, anche essi siano soggetti a quest'imposta dalla legge. I fabbricati in genere che appartengono allo Stato sono esenti, pare quindi che anche questi dovrebbero esserlo.

E poichè l'incidenza mi porta su ciò, mi faccio lecito di dire qualche parola sopra un'opinione emessa dall'onorevole senatore De Fornari, che diceva che i fabbricati ecclesiastici, i conventi ed i monasteri appartengono tutti allo Stato, e che appartenendo allo Stato dovrebbero essere esenti.

Non credo che il Governo abbia l'intenzione di decidere questa questione, che per se stessa non solo è delicata e spinosa, ma la chiamerei, come la dicono i Francesi, una questione *brûlante*; tuttavia io mi credo in debito di protestare contro quest'opinione, perchè i conventi, i fabbricati e le

case appartengono ai conventi, agli Ordini che gli occupano, e lo Stato se ne è il protettore non ne è il padrone.

DELLA TORRE. Il me reste très-peu de choses à dire, parce que je partage l'opinion de monseigneur qui vient de prendre tout à l'heure la parole, et celles de messieurs De Fornari et De Vesme. Cependant, je dirai un mot sur les curés dont la maison est attenante à l'église; on les a établis à côté de l'église à cause de la grande facilité qui en résulte pour l'exercice du culte, et leur habitation devrait être considérée comme faisant partie de l'église. Il y a une autre observation: le curé reçoit cette habitation comme on la lui donne, si elle est vaste, il doit payer en conséquence; c'est pourquoi il se contenterait la plupart du temps d'une chambre s'il était obligé de payer un droit, et alors sa dépense serait moins considérable. Mais il doit habiter auprès de l'église, c'est son devoir comme curé, il fait ainsi moins attendre ses services. Il me semble qu'une position respectable comme celle du curé devrait rendre le Gouvernement moins exigeant, et qu'on devrait considérer les ministres du culte comme des citoyens très-utiles.

Avant de dire dans le premier article du Statut que nous sommes catholiques, apostoliques et romains, quand on se contentait de l'être sans dire qu'on l'était, on ne faisait rien payer aux ordres mendiants, pas même le port des lettres qu'ils recevaient. On les fait passer pour des ordres riches à présent; mais je les connais, ce sont des pauvres, de vrais pauvres, ils vivent pauvrement, ils sont pauvrement vêtus, logés pauvrement, et n'ont jamais de feu; ils vivent tout-à-fait à l'étroit, et vivent misérablement, ils reçoivent des aliments, surtout des boissons qui vont mal ensemble, l'un donne des vins doux, l'autre des vins aigres ou qui ont un goût désagréable, on fait un mélange, et il en résulte une boisson qui n'est pas excellente. Ils sont dans le besoin, il faudrait en conséquence que l'Etat ne les imposât pas. Que dira-t-on en Europe si l'on apprend que nous faisons payer des impositions aux Ordres mendiants? Du reste nous en tirerions si peu d'argent que ce serait une mesure inutile. Mais s'ils ne payaient pas, qu'arriverait-il? les ferez-vous arrêter, jeter en prison? ferez-vous vendre le couvent? Non, messieurs, je demande qu'on n'impose pas ces pauvres malheureux qui consacrent leur vie à quoi? au service de Dieu et de leur prochain. Ils n'ont pas une autre existence que celle-là. Je penso que le Sénat prendra ces motifs en considération. J'étais d'abord disposé à proposer un amendement; mais je crains de retarder le vote définitif de la loi, et il faut éviter tout retard.

Le Gouvernement pourrait prendre un engagement tacite au sujet des Ordres en question, cela lui ferait honneur, c'est du moins mon opinion.

DI CASTAGNETTO. Volevo osservare solamente che non conviene confondere due ordini d'idee.

Qui si presenta in primo luogo la legge attualmente in discussione sui fabbricati, e questa è fuori d'ogni contesa; quindi in linea d'eccezione vengono le esenzioni.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica si fonda principalmente nel suo argomento sull'eguaglianza dei tributi, che devono pesare egualmente su tutte le classi di cittadini, su tutte le proprietà, ed io l'ammetto; ma nello stesso tempo osservo che milita un altro preponderante motivo, il favore particolare, cioè, dovuto alla religione; ed è questa considerazione appunto che io vorrei fosse tenuta in gran conto in ordine alla presente imposta. Io sono ben lontano dall'invo-care un'esenzione dai tributi per la chiesa, anzi la mia opinione è che i beni della chiesa debbono sottostare alle im-

poste nella misura che pagano le altre proprietà; ed è nota a noi tutti che una legge è preparata e si sta discutendo su questo proposito. Ma qui, a mio avviso, non è questione della legge, cioè della disposizione generale, che colpisce tutti i fabbricati, ma piuttosto siamo nel caso dell'eccezione.

Infatti io trovo nell'articolo che si discute un'esenzione per gli edifici destinati al culto, per un riguardo che si vuol avere alla loro destinazione. Quando si è parlato dei fabbricati rurali (e mi duole di dovere stabilire questo paragone), pare che uno dei motivi esposti, sia nelle discussioni che si sono elevate in altro recinto, sia anche su cui si fondò il Governo nella sua proposta, si fu un favore da accordarsi all'agricoltura; dunque un eguale favore si deve concedere alle case parrocchiali, e ciò per il rispetto dovuto alla religione.

La religione non sta senza culto, perchè essa stessa è culto, ed il culto si compie dai suoi ministri; se adunque si accorda un'esenzione per le chiese, cioè agli edifici specialmente destinati al culto, l'ordine razionale esige che anche le case dei ministri godano della stessa esenzione; che se si crede necessario che per un fabbricato rustico, un fabbricato d'agricoltura debba andare esente anche l'abitazione del colono, pare a me che per logica conseguenza se si eccettua la chiesa debba pure eccettuarsi la residenza del culto avente cura d'anime.

PRESIDENTE. In primo luogo debbo chiedere al Senato se appoggia quella parte di emendamento che concerne i conventi dei mendicanti, giacchè è stata solo appoggiata la prima proposizione fatta dal senatore Castagnetto che riguarda le chiese parrocchiali.

Chi crede dunque di appoggiare l'emendamento Fantini voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

ARNULFO, commissario regio. Io debbo rispondere ad un eccitamento che mi venne dall'onorevole monsignore, relativamente alle case di proprietà dello Stato concesse ai parroci ed altri stabilimenti ecclesiastici. Io credo che la legge non dispensi, e non debba dispensare i possessori di queste case dal pagare il tributo, in quanto che coloro i quali ne usano, vogliono per lo meno essere assimilati agli usufruttuari, e come tali debbono sopportare l'imposta, perchè l'usufruttuario è fuori di contestazione soggetto a pagare il tributo prediale; quanto poi all'estensione che si voglia dare all'articolo di cui si tratta, io non posso concordare con coloro i quali vogliono che sotto il nome di edificio destinato al culto cattolico siano comprese le case inservienti ai ministri del culto.

Si osservò da uno dei preopinanti che i parroci prendono le case quali le sono date: ciò è verissimo; ma dubito assai che loro siano accordate case più ampie del bisogno; perchè ognuno sa che generalmente le case delle parrocchie sono il frutto di donazioni o di spontanee oblazioni fatte dagli abitanti per costruirle, i quali sono bensì ansiosi di provvedere ai bisogni, cioè alla decente abitazione dei parroci, ma non certo di accordare loro un fabbricato eccedente il bisogno, ed allorchè questo fabbricato fosse eccedente si potrebbe rendere fruttifero staccandosene una porzione e trarne quel profitto che gli altri proprietari ne traggono.

In quanto poi alla esenzione che si vorrebbe per i mendicanti, io già ebbi l'onore di dire che il Governo sostiene questo articolo di legge, intende mantenere la legge generale, non per il rilevare dell'imposta che possano fruttare all'erario le case abitate dalle corporazioni mendicanti, ma per conservare un principio in materia di tributo prediale. Se i mendicanti si troveranno in tali strettezze che non possano

sopperire ai tributi, nulla osterà che, come mendicanti, chiedano dal Governo sussidi pel pagamento dell'imposta, ma, ripeto, il principio sarà mantenuto, che cioè le proprietà sono tassate e non gli abitanti.

Se si adottasse un'esenzione dipendente dalle persone che abitano le case, ne verrebbe quest'altro inconveniente: nel caso che un fabbricato dai privati passasse a mani di una corporazione mendicante, sarebbe mestieri di scaricarlo dal tributo, e ritornando il medesimo in proprietà di privati, di nuovo sarebbe soggetto alle imposte, il che vorrebbe dire che il tributo prediale non è reale sullo stabile, ma è subordinato alla qualità degli abitatori di essa, locchè sconvolgerebbe il principio della legge sui tributi fondiari.

Ripeto, il Governo non è guidato dalle viste di ritrarre un profitto essenziale dalle case dei mendicanti, ma ha l'interesse di mantenerne un principio unico ed uniforme fondamentale in materia di tributi.

I mendicanti quando si troveranno in tali strettezze da non potere sopportare questo aggravio, avranno sempre il mezzo di ricorrere al Governo, il quale non sarà meno generoso, io credo, di quello che siano i cittadini, per sovvenire ai loro bisogni.

PINELLI. Io mi propongo di parlare specialmente contro la soppressione che l'onorevole senatore di Vesme ha domandato di questo secondo paragrafo dell'articolo; sono dei pari esenti gli edifici destinati al culto cattolico e a quello delle altre religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

Io sono d'opinione che il concetto del pari che la redazione di questo paragrafo non sia nè così superflua, nè talmente viziosa che sia d'uopo ricorrere ad un mezzo quale sarebbe quello della soppressione di questo alinea; anzi io credo che questo alinea possa stare tale quale è: io faccio notare che vi furono tre ordini di osservazioni contro questa disposizione.

Primieramente si era argomentato sopra la qualità di alcune congregazioni che occupassero edifici, i quali non potessero dirsi destinati al culto, ma che meritassero tuttavia speciale favore. In secondo luogo vi è chi ha considerato le case tanto occupate da congregazioni come anche da certi ecclesiastici, quali sarebbero i parroci di cure patronate dallo Stato, come edifici tali che dovessero andare esenti da ogni imposizione come edifici dello Stato. Finalmente si è poi sollevata un'osservazione, la quale non sembra che sia di natura tale da doversi sovr'essa trattenere, quanto alle case che per mezzo di locazioni servissero ad uso de' culti tollerati.

Sotto nessuno di questi aspetti trovo che vi siano delle ragioni valedoli per dipartirsi dal contenuto di questo paragrafo della legge. Io premetto che, se non erro (e tanto meno lo credo, in quanto che mi pare che il commissario regio abbia attestato la stessa cosa), già il regio editto che dava forma ai nostri tributi nel 1818 era concepito negli stessi termini.

Quantunque il sistema dei tributi sopra i fabbricati non fosse allora generale, tuttavia esso esisteva in alcuna parte dello Stato.

In quell'epoca non si è creduto che la disposizione della quale si tratta sollevasse tante difficoltà; e tanto meno sembrerebbe che dovesse farne sorgere ai dì d'oggi, dopochè sono trascorsi 32 anni da quell'epoca; nè per tale motivo si dovrebbe prescindere dal fare delle dichiarazioni che sono, dirò così, di diritto pubblico riconosciuto in tutti i paesi; che anzi le ragioni che mossero ad inserire quest'articolo, mi sembrano conformi assolutamente ai principii i quali debbono essere sanzionati presso di noi, principii ai quali io pregherei la saviezza del Senato di por mente, se non sia molto più

importante l'attenersi strettamente in tutte le loro applicazioni, anziché sollevare alcuna parziale difficoltà, della quale io rispetto il motivo quando parte dalla coscienza di chi la solleva, ma che non potassi certamente mettere a fronte di quelle massime invariabili che debbono reggere la politica dello Stato. Io osservo pertanto, quanto alla prima considerazione fattasi valere, cioè dell'indole propria degli Ordini mendicanti, che questa legge non è punto una legge che imponga un tributo personale. Qui si tratta di legge reale, si tratta di una legge la quale percuote un reddito o vero o presunto. Si era già sollevato in questo recinto il dubbio, come pure già si era sollevato prima in altro, se non fosse da prendersi in considerazione la sorte di tanti poveri padri di famiglia, i quali appena hanno un misero abituro per sé e per la loro prole. I principii di carità cristiana, certamente avrebbero parlato molto altamente, se si prendono le cose in astratto, per questi poveri padri di famiglia più che non per gli Ordini stessi mendicanti; tuttavia si è considerato che quando si fanno leggi non si può a beneplacito ora attaccarsi ad un principio, ed ora lasciarlo in disparte per un altro; che quando si fa una legge si pesa in tutte le sue parti, e poi si sta fermi al principio, e se ne derivano le conseguenze, e si è detto insomma che questo era un tributo non personale, ma reale; io potrei quindi prescindere dal rispondere ad obiezioni, che, se sono rispettabili nel motivo, non reggono però ad un rigoroso esame.

Tuttavia in riguardo alle conseguenze che si traggono dall'ammissione delle congregazioni mendicanti nello Stato, io domando se per essersi ammessa una congregazione si intende che si possano dare a questa comunanza di dividui dei privilegi che non si ammetterebbero per gli individui. Io sostengo che questo non è concesso né dallo Statuto, né da alcuna delle nostre leggi. Io abbandono questo terreno, sul quale, secondo me, sarebbe stato meglio il non entrare, essendo di sua natura molto scabroso. Io credo che bisogna, come diceva, discutere ciascuna legge dai suoi principii: la legge riguarda un tributo reale, non personale: se dei mendicanti, o degli individui di altre congregazioni vogliono occupare un'intera casa, un intero fabbricato, bisogna che vadano soggetti alle stesse leggi degli altri sudditi dello Stato. In quanto poi alla considerazione, che mi pare di una natura alquanto opposta, che in sostanza questi edifici debbono essere esenti dal tributo, perchè sono proprietà dello Stato, io osservo che se queste ragioni valessero, certamente dovrebbe esentare anche tutti i possessi quantunque fruttiferi, i quali sono posseduti da simili congregazioni. Se dunque una tale considerazione non vale per i possessi fruttiferi, non so perchè si possa applicare ai fabbricati che si tassano in ragione di un reddito, o vero, o presuntivo.

Ma quantunque le ragioni dello Stato su questi beni, nel nostro diritto pubblico interno, anche anteriormente allo Statuto, non siano mai state messe in contestazione, tuttavia, siccome, a seconda dell'opinione di cui non faccio mistero,

questo diritto dello Stato non si spiega che in certe date occasioni, non vale esso a togliere quella proprietà che appartiene ai singoli corpi, chiese, comuni, ed altri simili istituti che esistono nello Stato.

Posto questo principio, bisogna per conseguenza statuire che siccome tali corpi sono riconosciuti proprietari, così essi sono soggetti agli obblighi dei tributi.

Quanto poi ai parroci si è già osservato che sarebbe difficile lo stabilire una distinzione fra quelli che avrebbero la loro abitazione aderente alla chiesa medesima, di cui in tale caso farebbe parte, e quelli che avrebbero l'abitazione separata. Per conseguenza se questa eccezione non era contemplata nella legge anteriore, non vedo perchè si debba contemplare nella legge attuale; mi rimane a parlare dei fabbricati che per locazioni potessero servire all'uso di qualche comunità anche di religione tollerata; io credo questo caso forse non assolutamente infrequente, ma credo che punto non sia a questo riguardo dubbia la redazione dell'articolo.

Certamente quando si paga una pigione non si toglie al proprietario il diritto di trasmettere e di alienare lo stabile, in conseguenza non si potranno mai questi fabbricati introdurre nel novero di quelli destinati all'esercizio di un culto.

Io riguardo pertanto abbastanza chiaro il senso del paragrafo, e credo che esso sia talmente analogo ai principii delle leggi politiche, e della legislazione che ci regge, che veramente non trovo vi sia materia di tante difficoltà, quante se ne vennero eccitando.

Io voto quindi per la conservazione del paragrafo.

NIGRA, ministro delle finanze. Onde sciogliere o diminuire, per la parte che da noi dipende, queste difficoltà, non posso a meno di confermare quanto disse il commissario regio, che, cioè, quando una legge è presentata, il ministro non potrebbe accettare una dichiarazione di agire in senso non determinato dalla legge stessa: ma in questo caso il Governo può dichiarare che userà coll'Ordine dei mendicanti tutti quei riguardi che staranno in suo potere, vale a dire, che legalmente può usare.

In altri casi si è pure temperata l'impressione che poteva fare una legge di simil fatta, modificandola non solamente in parole, ma anche in esecuzione.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone avendo ottenuto la parola...

DI POLLONE. (Interrompendo) La cedo al senatore Des Ambrois.

Voci. Si aggiorni a domani la discussione.

DES AMBROIS. Vorrei almeno rispondere alle interpellanze che si sono fatte alla Commissione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Si chiede che la seduta sia aggiornata a domani.

(Il Senato assente.)

La seduta è sciolta, e aggiornata a domani ad un'ora e mezzo.